



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 110 del 7 giugno 2021

Progetto:	<p>Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>Progetto per un impianto eolico, denominato "SELVA PIANA", composto da n. 14 aereogeneratori della potenza unitaria di 6,0 MW per una potenza complessiva pari a 84 MWe delle relative infrastrutture di connessione localizzate nei Comuni di Volturino, Pietramontecorvino (FG), Lucera (FG) e San Severo (FG).</p> <p>ID_VIP: 5059</p>
Proponente:	<p>EDP Renewables Italia Holding s.r.l.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e, in particolare:

- Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché, da ultimo, dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;
- il Decreto n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;
- la nota del Ministero per la transizione ecologica prot. n. 104303 dell’11 dicembre 2020 di presa d’atto della designazione in senso CTVIA dei nuovi referenti regionali, ai sensi del co. 1 dell’art. 8 co. 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e, in particolare:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la Direttiva n. 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” come novellato dal d.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, e, in particolare:
 - o l’art. 5, recante ‘definizioni’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:
 - lett. b) *valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali*

del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;

- lett. c) *“Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”;*
- l'art.25 recante *‘Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA’* ed in particolare il comma 1, secondo cui *“L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo”;*
- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall'art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare:
 - Allegato VII, recante *“Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22”;*
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;*
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;*
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;*
- le Linee Guida dell'Unione Europea *“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;*
- Le Linee Guida Nazionali recanti le *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”* approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 - *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;*
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.*

RILEVATO che:

- il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico, denominato "SELVA PIANA", composto da n. 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6,0 MW, per una potenza complessiva pari ad 84 MW, ubicato nei Comuni di Volturino e Motta Montecorvino (FG) e delle relative infrastrutture di connessione localizzate nei Comuni di Volturino, Pietramontecorvino (FG), Lucera (FG) e San Severo (FG). Gli aerogeneratori in progetto previsti in progetto hanno un'altezza massima al mozzo di metri 115 ed il diametro del rotore pari a metri 170, con altezza complessiva di metri 200;
- il progetto è compreso tra le opere dell'Allegato II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., punto 2) "*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*";
- la Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione), con nota prot. 9442/MATTM del 12.02.2020 acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) al prot. CTVA/419 del 13/02/2020, ha dato comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra richiamati, dell'avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal proponente sul portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della verifica della adeguatezza e completezza della documentazione stessa ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.lgs. 152/2006 all'indirizzo [<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7287/10538>] e, contestualmente, è stata comunicata la procedibilità dell'istanza nonché il nominativo del responsabile del procedimento;
- il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con nota prot. n. 7662-P del 27/02/2020 acquisita con prot. MATTM/20191 del 20.03.2020, valutata la documentazione presentata dal proponente e pubblicata sul sito, facendo seguito alle richieste di integrazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha avanzato al MATTM la richiesta di acquisire della documentazione integrativa ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D.lgs. 152/2006;
- il citato Ministero, con successiva nota prot. n. 8356-P del 04.03.2020, acquisita con prot. MATTM/21477 del 26.03.2020, a seguito di ulteriori approfondimenti, ha avanzato richiesta di integrazioni aggiuntive "*in considerazione anche delle già note evidenze archeologiche [...] e dell'altissimo rischio archeologico diffusamente presente in tutto il territorio interessato dalle opere in progetto*";
- sulla base delle richieste di integrazione avanzate, la Società, in ultimo con nota del 10 agosto 2020, prot. 417_20hol, acquisita al prot. MATTM/65004 del 19/08/2020, ha trasmesso al Mibact le integrazioni documentali richieste, acquisite successivamente dal MiTE e pubblicate sul portale istituzionale in data 12.05.2020;
- la Divisione, con nota prot. MATTM/73605 del 22.09.2020, acquisita al prot. CTVA/2884 del 22/09/2020, nel comunicare la procedibilità ex art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ha disposto la pubblicazione della documentazione sul portale istituzionale all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7287/10538>;
- la società, in data 09.10.2020 ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso al pubblico di presentazione dell'istanza, acquisita con prot. n. MATTM/79941 del 09.10.2020;
- la Società, con nota prot. 533_20hol del 30.10.2020, acquisita per conoscenza con prot. MATTM/89768 del 04.11.2020, ha trasmesso alla Regione Puglia, ai fini della procedibilità dell'istanza di Autorizzazione Unica, il benestare Terna SpA alla soluzione di collegamento alla RTN;
- la Regione Puglia-Sezione coordinamento dei servizi territoriali, Servizio di Foggia vincolo idrogeologico, con nota del 03.11.2020 acquisita con prot. MATTM/91319 del 09.11.2020, ha informato di non ritenere di dover rilasciare parere di competenza non essendo le aree in oggetto soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015. Con la stessa nota la

Regione ha anche ribadito l'esigenza del rispetto delle prescrizioni previste in materia dalla normativa nazionale e regionale;

- il Mibact, con sua nota prot. 38017-P del 20.12.2020, ha comunicato alla Società il preavviso di diniego al rilascio del parere favorevole di competenza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e smi;
- con riferimento al suddetto diniego ed in riscontro alla richiesta avanzata dalla Società, il Mibact, con nota prot. 337-P del 07.01.2021 acquisito per conoscenza dalla Commissione con prot. n. CTVA/047 del 07.01.2021, ha concesso una proroga sino al 25 gennaio 2021, per la presentazione delle osservazioni da parte della Società;
- la Società, con nota prot. 040_21vol del 25.01.2021 acquisita al prot. MATTM/8422 del 28/01/2021 e per conoscenza della Commissione con prot. CTVA/318 del 26.01.2021, ha inoltrato le proprie osservazioni chiedendo al Mibact di ritenere superati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come esposti nel parere negativo formulato, rendendo il proprio parere favorevole alla conclusione del procedimento di VIA;
- la Divisione, con nota prot. MATTM/21495 del 02.03.2021 acquisita dalla Commissione con prot. CTVA/1052 del 02.03.2021, ha comunicato l'indizione della seduta di Conferenza dei Servizi di cui all'art. 27, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 per il giorno 10 marzo 2021 ai fini del rilascio del provvedimento unico in materia ambientale;
- in riscontro alla suddetta con propria PEC acquisita con prot. MATTM/24022 del 08.03.2021, la Regione Puglia ha re-inoltrato la nota datata 03.11.2020 e sopra già citata, per il seguito di competenza.

CONSIDERATO CHE:

- il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da eolica "Selva Piana" in agro dei Comuni di Volturino, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Lucera, San Severo, tutti in Prov. di Foggia;
- l'impianto proposto, destinato alla produzione industriale di energia elettrica mediante lo sfruttamento dell'energia eolica, prevede le seguenti opere: installazione di n.14 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza d'impianto complessiva pari a P=84,0 MW. Gli aerogeneratori avranno ciascuno diametro del rotore pari a 170 m, saranno installati su torre tubolare di altezza massima pari a 115 m per una altezza complessiva di 200 metri. L'aerogeneratore scelto per la redazione del progetto è il modello SG 6.0- 170; realizzazione di cavidotti di collegamento degli aerogeneratori di progetto alla nuova Stazione di Trasformazione 30/150 kV di progetto - da realizzarsi in prossimità della stazione RTN 150/380 kV TERNA "San Severo" nel comune di San Severo. I cavidotti avranno una lunghezza complessiva di circa 23,5 km, e si svilupperanno nel territorio di Volturino per circa 4,6 Km, in quello di Pietramontecorvino per circa 0,5 Km, in quello di Lucera per circa 15,6 km ed infine in quello di San Severo per circa 2,8 km;
- l'impianto di progetto ricade tra le "le installazioni relative a impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terra ferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" di cui al punto II dell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.;
- ai sensi dell'art.7-bis, comma 2, del Titolo I, Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. il progetto deve essere sottoposto a VIA in sede statale;
- per il progetto in questione il Proponente ha presentato la seguente documentazione:

Codice elaborato	Titolo
OW904002300DW00__Sintesi_non_tecnica	OW904002300DW00__Sintesi_non_tecnica
OW904002300DS0GL01A_Layout_Sottostazione_Elettrica	OW904002300DS0GL01A_Layout_Sottostazione_Elettrica
OW904002300DS0GL11A_Progettazione_elettromeccanica_SS E	OW904002300DS0GL11A_Progettazione_elettromeccanica_SS E
OW904002300DW00__ANALISI_IMPATTI_CUMULATI	OW904002300DW00__ANALISI_IMPATTI_CUMULATI
OW904002300DW00__Analisi_vincoli_per_singola_WTG	OW904002300DW00__Analisi_vincoli_per_singola_WTG
OW904002300DW00__Fotomontaggi	OW904002300DW00__Fotomontaggi

Codice elaborato	Titolo
OW904002300DW00_Impatti_fauna_ed_avifauna	OW904002300DW00_Impatti_fauna_ed_avifauna
OW904002300DW00__IMPATTI_SUL_PATRIMONIO_CULTURALE	OW904002300DW00__IMPATTI_SUL_PATRIMONIO_CULTURALE
OW904002300DW00__Inquadramenti_su_PPTR	OW904002300DW00__Inquadramenti_su_PPTR
OW904002300DW00__Perimetrazioni_regolamento_24-2010	OW904002300DW00__Perimetrazioni_regolamento_24-2010
OW904002300DW00__Relazione_Florofaunistica	OW904002300DW00__Relazione_Florofaunistica
OW904002300DW00__Relazione_Geologica	OW904002300DW00__Relazione_Geologica
OW904002300DW00__Relazione_Geotecnica	OW904002300DW00__Relazione_Geotecnica
OW904002300DW00__Relazione_Idraulica	OW904002300DW00__Relazione_Idraulica
OW904002300DW00__Relazione_Idrologica	OW904002300DW00__Relazione_Idrologica
OW904002300DW00__Relazione_Paesaggio_agrario	OW904002300DW00__Relazione_Paesaggio_agrario
OW904002300DW00__Relazione_Paesaggistica	OW904002300DW00__Relazione_Paesaggistica
OW904002300DW00__Relazione_Pedoagronomica	OW904002300DW00__Relazione_Pedoagronomica
OW904002300DW00__Rilievo_Essenze_agricole	OW904002300DW00__Rilievo_Essenze_agricole
OW904002300DW00__Studio_di_Impatto_Acustico	OW904002300DW00__Studio_di_Impatto_Acustico
OW904002300DW00__Studio_di_Impatto_Ambientale	OW904002300DW00__Studio_di_Impatto_Ambientale
OW904002300DW00__Tavole_Interesse_Archeologico	OW904002300DW00__Tavole_Interesse_Archeologico
OW904002300DW00__Verifica_interesse_archeologico_1	OW904002300DW00__Verifica_interesse_archeologico_1
OW904002300DW0EH01A_Schema_elettrico_unifilare_generale	OW904002300DW0EH01A_Schema_elettrico_unifilare_generale
OW904002300DW0EH11A_Schema_elettrico_unifilare_WTG	OW904002300DW0EH11A_Schema_elettrico_unifilare_WTG
OW904002300DW0GL01A_Inquadramenti	OW904002300DW0GL01A_Inquadramenti
OW904002300DW0GL01A_Piano_particellare_d_esproprio	OW904002300DW0GL01A_Piano_particellare_d_esproprio
OW904002300DW0GL01A_Prospetti_aerogeneratore	OW904002300DW0GL01A_Prospetti_aerogeneratore
OW904002300DW0RD01A_Civil_Design	OW904002300DW0RD01A_Civil_Design
OW904002300DW0RD41A_Sezioni_stradali_tipo	OW904002300DW0RD41A_Sezioni_stradali_tipo
OW904002300DW0ZT01A_Interferenze_cavidotto	OW904002300DW0ZT01A_Interferenze_cavidotto
OW904002300DW0ZT02A_Percorso_del_cavidotto	OW904002300DW0ZT02A_Percorso_del_cavidotto
OW904002300DW0ZT21A_Tipici_sezioni_del_cavidotto	OW904002300DW0ZT21A_Tipici_sezioni_del_cavidotto
OW904002300DWA_Computo_metrico_estimativo	OW904002300DWA_Computo_metrico_estimativo
OW904002300DWA_Disciplinare_descrittivo_prestazionale	OW904002300DWA_Disciplinare_descrittivo_prestazionale
OW904002300DWA_Piano_di_utilizzo_delle_terre_e_roccedascavo	OW904002300DWA_Piano_di_utilizzo_delle_terre_e_roccedascavo
OW904002300DWA_Piano_particellare_d_esproprio	OW904002300DWA_Piano_particellare_d_esproprio
OW904002300DWA_Quadro_tecnico_economico	OW904002300DWA_Quadro_tecnico_economico
OW904002300DWA_Relazione_descrittiva_generale	OW904002300DWA_Relazione_descrittiva_generale
OW904002300DWA_Relazione_di_calcolo_preliminare_delle_strutture	OW904002300DWA_Relazione_di_calcolo_preliminare_delle_strutture
OW904002300DWA_Relazione_dismissione_parco	OW904002300DWA_Relazione_dismissione_parco
OW904002300DWA_Relazione_gittata_massima	OW904002300DWA_Relazione_gittata_massima
OW904002300DWA_Relazione_preliminare_degli_impianti	OW904002300DWA_Relazione_preliminare_degli_impianti
OW904002300DWA_Relazione_sullevoluzione_dellombra	OW904002300DWA_Relazione_sullevoluzione_dellombra
OW904002300DWA_Relazione_sullimpatto_elettromagnetico	OW904002300DWA_Relazione_sullimpatto_elettromagnetico
OW904002300DWA_Relazione_tecnica	OW904002300DWA_Relazione_tecnica
OW904002300DWA_Studio_anemologico	OW904002300DWA_Studio_anemologico
Allegato 1	Valutazione preventiva del rischio archeologico
Allegato 2	Dettaglio rispetto al cono visuale del Castello di Lucera
Allegato 3	Replica alla richiesta di integrazioni del MIBAC

Codice elaborato	Titolo
Allegato 4°	Punto di presa 3e -Str Panoramica
Allegato 4b	Punto di presa 13 – WTG1
Allegato 5	Studio di Impatto Ambientale

- a seguito della consultazione pubblica iniziata il 09/10/2020, con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico entro 60 giorni, ai sensi del dell’art.24, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. sono pervenute le seguenti osservazioni da parte dei sottoelencati soggetti:

Osservante	Prot.	Data
Osservazioni del Comune di Volturino	MATTM/2020/0082513	15/10/2020
Osservazioni Sindaco del Comune di Volturino (FG)	MATTM/2020/0004100	07/12/2020
Osservazioni Comune di Motta Montecorvino	MATTM/2020/0004101	07/12/2020
Osservazioni Comune di Motta Montecorvino	MATTM/2020/0102939	09/12/2020
Osservazioni Sig.ri MONACO GIUSEPPE - MONACO RAFFAELE - SANTACROCE ELISABETTA	MATTM/2020/0103091	09/12/2020
Gruppo politico Con-senso civico di Volturino	MATTM/2020/0103010	09/12/2020
Allegato alle Osservazioni Prot. MATTM/2020/0103091	All. 1	09/12/2020
Allegato alle Osservazioni Prot. MATTM/2020/0103091 - Inquadramento_del_Borgo_Carignani_sulla_SS_17	All. 2	09/12/2020
Allegato alle Osservazioni Prot. MATTM/2020/0103091 - da_pag.97_a_115_del_testo_MICHELE_MELILLO_IL_TERRIT ORIO_DI_VOLTURINO- a_cura_di_A.M.MELILLO_Adriatica_Editrice_BARI	All. 3	09/12/2020
Allegato alle Osservazioni Prot. MATTM/2020/0103091 - Distanze_minime_areogeneratori	All. 4	09/12/2020
Allegato alle Osservazioni Prot. MATTM/2020/0103091 - Vicinanza_IBA_SIC_e_MATRICE_NATURALE_della_zona_di_ impianto	All. 5	09/12/2020
Allegato alle Osservazioni Prot. MATTM/2020/0103091 - Impatto_cumulativo	All. 6	09/12/2020
Osservazioni della Sig.ra Angelica Cetola in data 14/12/2020	MATTM/2020/0104572	14/12/2020
Parere Ministero per i beni culturali e le attività culturali, Servizio V	MATTM/2020/0004487	29/12/2020
Osservazioni Comune di Motta Montecorvino del 30/03/2020	MATTM/2020/22180	30/03/2020
Giuseppe Roberto Pasqua per EDP Renewables Italia Holding	MATTM/2021/0065482.21.08	21/08/2021
Osservazioni Matteo Dell’Aquila	MATTM/2021/0040149	19/04/2021
Allegato alle Osservazioni del 30/03/2020 - Valutazione del rischio archeologico	ALL.1	06/03/2020
Osservazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in data 20/03/2020	MATTM-2020-0020191	20/03/2020
Pareri Regione Puglia	MATTM/2021/0024022	08/03/2021
Parere Ministero della cultura, Servizio V	MATTM/2021/0001414	19/03/2021
Parere Ministero della cultura, Servizio V	MATTM/2021/0029801	22/03/2021

TENUTO dunque conto dei contenuti delle citate osservazioni (in ordine cronologico di acquisizione al protocollo) espresse da parte della Regione, della Provincia, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici privati:

- **COMUNE VOLTURINO**, Provincia di Foggia, nota del 09/03/2020 ed acquisita al protocollo MATTM/2020/0022180 del 30/03/2020. In riferimento all'istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. ii., relativo al progetto per un impianto eolico denominato "SELVA PIANA", ha osservato quanto segue: *"Con riferimento alla nota riportata in oggetto, e facendo riferimento al Protocollo d'Intesa stipulato tra questa amministrazione e l'Università di Foggia nell'ambito del Progetto Ager Lucrinus, con la presente si comunica che sull'area denominata "Selva Piana" insistono ulteriori vincoli archeologici non riportati negli elaborati progettuali, così come rilevabile dalla tavola allegata alla presente di seguito riportata: Tavola la carta dei siti noti da indagini scientifiche rilevate nell'ambito del "progetto Ager Lucrinus". Per ulteriori chiarimenti è possibile fare riferimento al Responsabile del Settore Tecnico - ccli. 336/ 829459, disponibile presso la sede Municipale;"*;
- **COMUNE MOTTA MONTECORVINO**, Provincia di Foggia, nota del 09/03/2020 ed acquisita al protocollo MATTM/2020/0022180 del 30/03/2020. Riscontro nota ID Utente: 14526 - ID Documento: DVA-02-11-14526_2020-0033 - Data stesura: 27/01/2020 - Ufficio: DVA-02-11 - Data: 31/01/2020, ha osservato quanto segue: *"Con riferimento alla nota riportata in oggetto, e facendo riferimento al Protocollo d'Intesa stipulato tra questa amministrazione e l'Università di Foggia nell'ambito del Progetto Ager Lucrinus, con la presente si comunica che sull'area denominata "Selva Piana" insistono ulteriori vincoli archeologici non riportati negli elaborati progettuali, così come rilevabile dalla tavola allegata alla presente di seguito riportata: Tavola l carta dei siti noti da indagini scientifiche rilevate nell'ambito del "progetto Ager Lucrinus"; La presente comunicazione, trasmessa a mezzo PEC, ha valore di notifica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii."*;
- **COMUNE VOLTURINO**, Provincia di Foggia, altra nota del 12/10/2020 ed acquisita con protocollo MATTM/2020/0082513 del 15/10/2020 esprime il parere tecnico sull'istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. ii. nei seguenti termini pedissequamente trascritti: *"Per quanto sopra, si premette che la destinazione urbanistica dell'area dove è stato progettato l'impianto: a) Strumento Urbanistico Vigente: Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino adottato con Delibera del Commissario ad Acta n. 30 del 30/07/1997 e n. 48 del 03/11/1997 e approvato definitiva mente con D.G.R. n. 1879 del 18/11/2002 pubblicata sul B.U.R.P. n. 157 del 12 dicembre 2002 e con la Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 19 febbraio 2003; "Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio 2019 ad oggetto "Adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) - Adozione" (Entrano in vigore le norme di salvaguardia); Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29 luglio 2020 ad oggetto "Adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) - Esame controdeduzioni - approvazione "; b) Aree individuate per l'installazione degli aerogeneratori: Comune di Motta Montecorvino foglio n. 9 particella 183/184 (WTG 1) - Comune di Volturino - Foglio n. 5 particella 64 (WTG2) - Foglio n. 6 particella 56 (WTG3) - Foglio n. 6 particella 98 (WTG4) - Foglio n. 7 particella 21/22 (WTG5) - Foglio n. 8 particella 14 (WTG6) - Foglio n. 8 particella 848 (WTG7) - Foglio n. 8 particella 44 (WTG8) - Foglio n. 9 particella 37/529 (WTG9) - Foglio n. 8 particella 23 (WTG 10) - Foglio n. 8 particella 875 (WTG 1 1) - Foglio n. 8 particella 572 (WTG 12) - Foglio n. 8 particella 657 (WTG1 3) - Foglio n. 9 particella 132 (WTG14) - c) Destinazione Urbanistica, Zona agricola "E" c I) Prescrizioni: Densità edilizia territoriale 0.03mc/mq, Densità edilizia territoriale per particolari strutture o impianti 0.05mc/mq, Altezza massima degli edifici 7,0 ml, Distacco minimo dagli edifici 12 ml, Distacco minimo degli edifici dal confine 10 ml, Distacco degli edifici dal ciglio stradale, nella distinzione, secondo il D.M. 01.04 .1968 così come modificato, dal Nuovo Codice della Strada. Descrizione del progetto e del contesto in cui è prevista la realizzazione dell'impianto eolico; l'insediamento dell'impianto eolico a realizzarsi, così come progettato dalla ditta EDP Renevables Italia Holding srl (EDPR), è ubicato a Nord/Est del centro abitato di Volturino e ricade nella località "Selvapiana". Le aree indicate sono caratterizzate da una forte vocazione agricola per produzione di prodotti agricoli di eccellenza (alcuni operatori sono assegnatari di finanziamenti PSR Puglia per la realizzazione di infrastrutture agricole ed agroalimentari), ed elevata è la presenza di fabbricati a destinazione agricola, funzionali all'attività delle aziende ivi esistenti. Il progetto prevede l'installazione di n. 14 aerogeneratori con potenza nominale unitaria di 6,0 MW, (totale potenza nominale impianto 84,00 MW) con altezza al mozzo di metri 115,00 e con il diametro del rotore pari a metri 170,00 e così per una complessiva altezza di*

metri 200,00; oltre agli impianti aerogeneratori saranno realizzate opere di connessione che graveranno sia sulla rete stradale e terreni nel Comune di Volturino che nei territori dei paesi limitrofi, fino a raggiungere il punto di connessione; Ubicazione dei generatori [...], Caratteristiche aerogeneratori: Modello SG 6.0-170 con potenza nominale unitaria di 6,0 MW, (totale potenza nominale impianto 84,00 MW) con altezza al mozzo di metri 115,00 e con il diametro del rotore pari a metri 170,00, per una complessiva altezza di metri 200,0. Tanto premesso CONSIDERATO CHE in sede di approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Volturino, la Regione Puglia con delibera di Giunta n. 1879 del 18.11.2002 ha espresso parere condizionato prescrivendo, tra l'altro, di: contemplare "pro poste mirate al recupero delle numerose masserie presenti nel territorio di codesto Comune, poiché trattasi di insediamenti che oltre a qualificare il paesaggio agricolo testimoniano con la loro presenza le evoluzioni storico- produttive del predetto territorio, auspicandosi pertanto la redazione, per questi complessi, di uno studio volto non solo al loro recupero materiale ma anche alla loro fruizione, ipotizzandone un uso agrituristico" ; con apposito "DECRETO" del Direttore Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia) è "dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.e i. e viene pertanto, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela in esso contenute" l'immobile distinto in catasto al Fg 4 p. l. 513, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 567, 747, 748, 766, 767, 768 e 500 nel Comune di Volturino (FG) in località MONTECORVINO, dove insistono i resti archeologici di un insediamento di età medievale (XI-XV SEC. D.C.); con apposito "DECRETO" del Direttore Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia) è stato decretato che "ai sensi dell'art. 10, comma 3 lettera a) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. l'immobile denominato " Torre e resti della cattedrale di Montecorvino" è dichiarato bene di interesse culturale particolarmente importante e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo 42/04 e s.m. i."; l'area "SELVAPIANA " è zona qualificata dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia come di interesse archeologico trattandosi di "insediamento romano", tale area è ricompresa nella "Carta dei Beni Culturali Pugliesi"; il PTCP della Provincia di Foggia individua n. 20 masserie (masseria "Pucci " - masseria "Melillo" - masseria "Caggianelli" - masseria "De Ritis" - masseria di "Ripa" - masseria "Carignano" - masseria "Iorio" - masseria "Civetta" - masseria "D'Andini" - masseria "Saccone" - masseria "Iorio" - masseria "Capra" - masseria "Santacroce" - masseria "De Marco" - masseria "Goduto" - masseria "Fara di Musto" - masseria "Valle Cancelli" masseria "Taccardi" - masseria - "Casonetto"..) e n. 4 "Casino" (Casino Chiattone, casino Don Rocco, Casino Labbore e Casone della Torre) e classificate come beni e complessi storici; lo stesso PTCP individua la "Torre e resti Cattedrale di Montecorvino quale bene Vincolato e Z.R. Torre e resti cattedrale di Montecorvino; mentre individua quali beni archeologici la Masseria Carignani, Resti di Montecorvino Selvapiana, Collina Serre (torre e cattedrale) la Fara di Musto e la Masseria Goduti); il P.P.T.R. individua quali SITI INTERESSATI da componenti culturali insediative e quindi quali edifici rurali storici la "Masseria Taccardi - Masseria di Valle Cancelli - Torre e Resti della Cattedrale di Montecorvino - Masseria di Ripa; pertanto come si evidenzia in dettaglio successivamente l'impianto e le opere di connessione interferiscono con i vincoli e le tutele del P.P.T.R. della Regione Puglia, nonché con: a) direttive impartite dalla Regione Puglia in fase di approvazione del Piano Regolatore Vigente; b) BP (Beni Paesaggistici) art. 142 c. 1 lett. m) D. Lgs n. 42/2004, c) UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici) "Coni Visuali" con la previsione normativa che considera non ammissibile art. 143c. 1 lett. e) D.Lgs. n. 42/2004 - Castello di Lucera torre di Montecorvino); d) con quanto previsto nella delibera di Giunta della Giunta Regionale n.1879 del 18/11/2002 con cui la stessa Regione ha approvato il PRG del Comune di Volturino come sopra esplicitato. Si Ribadisce che il Comune di Volturino con delibera di Consiglio Comunale n. 2/2019 e successiva n. 15/2020 (sopra meglio esplicitate) ha adottato "l'adeguamento del piano regolatore generale del Comune di Volturino al piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), - laddove è previsto che l'area di intervento è ricompresa tra gli UCP (ulteriori contesti paesaggistici) "coni visuali" Torre di Montecorvino" con la relativa previsione di normativa art. 143 c. 1 lett. e) D.Lgs n. 42/2004 - (attualmente vigono le norme di salvaguardia così come previsto per legge). Si fa presente per le ulteriori valutazioni di Codesta Spett.le Direzione Generale altra ditta che ha presentato un progetto per un impianto eolico nella stessa zona (INNOGY Italia) ha promosso ricorso avverso la succitata Delibera n. 2/2019 al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia; Tutto quanto premesso e considerato si procede al

l'esame della progettazione presentata: Esame Del Progetto Presentato: dall'esame degli atti ed elaborati si evince che in fase di progettazione non si è tenuto minimamente conto dei vincoli e delle tutele imposte dagli strumenti urbanistici comunali in particolare del Piano Regolatore Generale e dell'Adeguamento del PRG al PPTR della Regione Puglia; altrettanto è stato fatto relativamente alla reale situazione dei luoghi in quanto non si tiene minimamente conto della presenza di abitazioni stabilmente occupate anche da più nuclei familiari, nonché immobili che sono a minima distanza tra loro e da considerare come veri e propri nuclei abitati da rispettare e tutelare. Dagli elaborati progettuali si evince che: - gli aerogeneratori dal num. WTG 1 (ricadente nel Comune di Motta Montecorvino sul foglio n. 9) al num. WTG 8 e dal WTG10 al n. WTG 12 (ricadenti catastalmente sui fogli n. 5, 6, 7 e 8) sono ricompresi nelle aree individuate soggette ai VINCOLI UCP (ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI) ART. 143C. 1 LETT. E) D.Lgs N. 42/2001 - (CONI VISUALI -TORRE DI MONTECORVINO); - gli aerogeneratori WTG 13 e WTG 14 (ricadenti catastalmente sul foglio n. 9) sono ubicati ad una distanza (mt 540 ca WTG 14 e mt. 720 ca per WTG 13) inferiore a metri 1.000,00 (distanza minima da nuclei abitati) dalla frazione di "Carignani" che viene individuata come territorio costruito sul Piano Regolatore del Comune di Volturino, (in ossequio alle prescrizioni imposte dalla Regione Puglia all'approvazione del PRG) e che per quanto attiene l'edificazione è assoggettata alle norme della zona omogenea "B" e quindi a tutti gli effetti nucleo abitato. (si noti nella foto allegata al progetto la presenza della pubblica illuminazione); - fa parte della progettazione (richiesto dal MIBAC) l'elaborato "All_2 - Posizionamento impianto eolico rispetto al cono visuale del Castello di Lucera - Vista d'insieme e dettaglio WTG 9 e 14, ove è stata indicata una distanza rispetto al castello di Lucera di mt 10.198,00 per l'aerogeneratore WTG 9 e metri 10.199,00 per l'aerogeneratore WTG 14 considerando non l'estremo limite esterno dello stesso castello ma un punto all'interno; in caso di individuazione dell'origine del cono visuale sul perimetro, entrambi gli aerogenerntori ricadono all'interno del cono visuale e quindi non assentibili; - gli aerogeneratori dal n. WTG 2 al WTG 5 (ricadenti catastalmente sui fogli n. 5, 6 e 7) sono ricompresi nelle aree individuate soggette ai VINCOLI BP (BENI PAESAGGISTICI ART. 142c. 1 LETT. M) D. Lgs N. 42/2001 -(SELVA PIANA) area individuata dalla Carta dei Beni Culturali Pugliesi. Oltre a quanto sopra si procede all'esame puntuale del progetto relativamente all'assenza di verifica dello stato dei luoghi e precisamente: 1. l'aerogeneratore WTG 3 ubicato nel fondo in catasto al foglio 6 particella 56 ricade ad una distanza di circa 120 metri dal bosco riconi, IL ROTORE NEL MOVIMENTO INVADE L'AREA BUFFER DEL BOSCO IN VIOLAZIONE ALLE NORME; 2. l'aerogeneratore WTG 4 ubicato nel fondo in catasto al foglio 6 particella 98 ricade ad una distanza di circa 550 metri dall'immobile individuato in catasto al foglio n. 7 particella n. 502 (fabbricato), NELL'IMMOBILE SUINDICATO VI RISIEDONO N. 2 NUCLEI FAMILIARI; 3. l'aerogeneratore WTG 10 ubicato nel fondo in catasto al foglio 8 particella 23 ricade ad una distanza di circa 100 metri dal fondo in catasto ai mappali n. 79 e 100; l'aerogeneratore WTG 13 ubicato nel fondo in catasto al foglio 8 particella 657 ricade ad una distanza di circa 230 metri dal fondo in catasto al foglio 8 ai mappali n. 79 e 100; SUI FONDI (F. 8 MAPPALI EX 79 ED EX 100) SONO PRESENTI DUE CAPANNONI ADIBITI AD ALLEVAMENTO AVICOLO ESTENSIVO CON OPERE ANNESSE, UN FABBRICATO USO DEPOSITO, UNA PESA A PONTE ED UNA VASCA PREFABBRICATA PER IL DEPOSITO DI ACQUA, (PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1 DEL 2017 - DITTA CETOLA ANGELICA; (DI TALE INSEDIAMENTO COMPLETAMENTE REALIZZATO, ED IN ESERCIZIO - NULLA È RIPORTATO SUGLI ELABORATI DI PROGETTO); 4. l'aerogeneratore WTG 5 ubicato nel fondo in catasto al foglio 7 particella 21/22 ricade ad una distanza di circa 430,00 metri dall'immobile in catasto su foglio 7 ai mappali n. 871, 873, 876, 877; l'aerogeneratore WTG 11 ubicato nel fondo in catasto al foglio 7 particella 21/22 ricade ad una distanza di circa 390,00 metri dall'immobile in catasto su foglio 7 ai mappali n. 871, 873, 876, 877; L'IMMOBILE DI CUI SOPRA È ABITATO STABILMENTE DA N. 2 NUCLEI FAMILIARI; 5. l'aerogeneratore WTG 12 ubicato nel fondo in catasto al foglio 8 particella 572 ricade ad una distanza di circa 430,00 metri dall'immobile in catasto su foglio 8 ai mappali n. 376, 892, 310, 909, nonché a mt. 560 dagli immobili ubicati sulle particelle n. 931 , 932, 933, 937, 936, 383, 382, 940; l'aerogeneratore WTG 13 ubicato nel fondo in catasto al foglio 8 particella 657 ricade ad una distanza di circa 350,00 metri dall'immobile in catasto su foglio 7 ai mappali n. 887, 888, 889, nonché a mt. 580 dagli immobili ubicati sulle particelle n. 931, 932, 933, 937, 936, 383, 382, 940; GLI IMMOBILI DI CUI SOPRA SONO OCCUPATI DA ALMENO N. 5 NUCLEI FAMILIARI IN MODO STABILE E CONTINUATIVO E CHE CONSIDERATI UN UNICO RAGGRUPPAMENTO COSTITUISCONO UN NUCLEO ABITATO E NON DELLE CASE SPARSE.

Richiamata le "Linee guida regionali - 4.4.1 linee guida per la progettazione localizzazione impianti alimentati da fonti rinnovabili " (PPTR Puglia) punto B1 .2.5.1.2 "Distanze " si accerta che gli aerogeneratori WTG n. 4,5,10,11,12,13,14 non sono progettati in ossequio a tali linee guida. Particolarmente significativa appare inoltre l'omissione di valutazione di studi cumulativi per quanto riguarda il rumore, con effetti diretti sulla salute umana. A tale proposito si evidenzia che il Comune di Volturino si è già vittoriosamente opposto alla realizzazione di aerogeneratori di piccola taglia (60 Kw) in zona Giovenco (area che in parte coincide con quella prevista nel progetto di EDP Renewables Srl) con provvedimenti passati indenni all'esame di TAR Puglia-Bari (Sez. I, sentenze nn. 816 e 817 del 2016) e del Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2024/2020. In particolare, il Consiglio di Stato ha disposto una verifica tecnica che ha confermato l'incompatibilità della realizzazione di impianti eolici di piccola taglia con la presenza in zona di aziende agricole e abitazioni. Non è difficile immaginare quale insostenibile impatto acustico produrrebbero gli aerogeneratori di grossa taglia proposti dalla EDP Renewables s.r.l. nella zona prescelta. A tale proposito si evidenzia la carenza documentale prodotta dalla Società sulla presenza di abitazioni in prossimità dei siti oggetto di valutazione ambientale, dichiarazioni evidentemente dirette a minimizzare gli impatti del parco eolico in esame. Altro elemento significativo si rileva guardando il report fotografico da cui si evince che i punti di vista utilizzati per l'inserimento degli aerogeneratori nell'ambiente sono ubicati a quote molto più basse rispetto all'area di insediamento (si guarda dal basso, non si vede cosa c'è dietro la collina e la vegetazione) e quindi non si ha la reale percezione dello scempio che si sta cercando di perpetrare, anche perché le foto sono schiarite o oscurate a piacimento, e comunque sempre per minimizzare gli impatti. **CONSIDERATO** che: - l'attuale indirizzo dell'Amministrazione prevede prospettive di sviluppo e valorizzazione collegate alla presenza di Beni culturali, (Torre di Montecorvino e Selvapiana ed altri siti) di visuali di notevole pregio, nonché alla presenza di attività a vocazione agricola ed agrituristica; - il Ministero dei Beni Culturali nel Piano di Investimento 2021/2023 ha finanziato 4 interventi in Provincia di Foggia e tra questi un intervento che attiene alla "Torre di Montecorvino"; - che l'Università di Foggia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per la Puglia nell'ambito del progetto denominato "Ager Lucerinus" sta predisponendo una mappa di punti archeologici di cui nella progettazione non si è tenuto conto. **TUTTO** quanto sopra esposto, tenuto conto dei vincoli, delle interferenze, e di quanto la Regione Puglia ha imposto con la Delibera di Giunta Regionale n. 1879 del 18.11.2002 al Comune di Volturino, di tutti gli investimenti e gli studi atti a valorizzare il sito di Selvapiana anche da parte del Ministero per i Beni Culturali, nonché della presenza di ulteriori impianti eolici già realizzati nelle vicinanze dell'area di intervento di cui trattasi, si ritiene l'impianto eolico non compatibile con gli elementi di valore presenti sul territorio come si evidenzia negli elaborati allegati e quindi **SI ESPRIME, PER QUANTO DI COMPETENZA, PARERE NON FAVOREVOLE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER UN IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "SELVA PIANA", COMPOSTO DA N. 14 AEREOGENERATORI DELLA POTENZA UNITARIA DI 6,0 MW PER UNA POTENZA COMPLESSIVA PARI A 84 MW, UBICATO NEL COMUNE DI VOLTURINO E MOTTA MONTECORVINO (FG) E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE DI CONNESSIONE LOCALIZZATE NEI COMUNI DI VOLTURINO, PIETRA MONTECORVINO (FG), LUCERA (FG) E SAN SEVERO (FG) - PROPONENTE: EDP RENE WABLES ITALIA HOLDING S.R.L. - IN QUANTO LA PROGETTAZIONE NON RISPETTA I VINCOLI E LE TUTELE PRECEDENTEMENTE ESPlicitATI E SOPRATTUTTO PERCHÉ ' L'AREA DI INSEDIAMENTO, PER LE PECULIARI E SPECIFICHE E CARATTERISTICHE, È DA CONSERVARE, TUTELARE E VALORIZZARE. Il presente è reso fatti salvi gli ulteriori pareri di altri Enti.**";

- **COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO**, Provincia di Foggia, nota del 07/12/2020 ed acquisita al protocollo MATTM/2020/0102939 del 09/12/2020, ha riferito quanto segue: [...] "Dall'analisi della documentazione risulta quanto segue: - l'area del rotore della pala invade totalmente lo spazio aereo sovrastante un tratto della strada di proprietà comunale denominata "Selva Piana" e della relativa fascia di pertinenza. Detta situazione, oltre a generare un impatto di tipo ostativo per il fenomeno di shadow/flickering, crea un evidente pericolo per la pubblica e privata incolumità. - L'area oggetto d'intervento, così come previsto dal Piano di Fabbricazione approvato di questo Comune, ricade in zona omogenea "E" - verde agricolo, per le quali aree è prevista una distanza minima dal ciglio stradale. - La pala è posta a circa 1.900 m. dal centro abitato di Motta Montecorvino, cioè ad una distanza inferiore a 15 volte il diametro dell'elica. - La torre eolica è posta

- a circa 500 m. dalla S.P. 369 (ex S.S. 17) e a circa 1.300 m. dalla S.S. 17, cioè ad una distanza inferiore a 4 volte il diametro dell'elica. - La rete viaria comunale esistente non consente il transito degli automezzi che dovrebbero trasportare le strutture. Per quanto sopra e per le motivazioni di seguito esplicitate il sottoscritto ing. Egidio Ciani, in qualità di Responsabile del Settore, esprime parere negativo di compatibilità urbanistica per la realizzazione di n. 1 aerogeneratore ricadente in questo territorio comunale sul suolo contraddistinto catastalmente al foglio 9 p.lla 183: - l'area del rotore sovrasta lo spazio aereo della locale strada comunale "Selva Piana" generando, altresì, un pericolo per la privata e pubblica incolumità; - l'ubicazione della strada non rispetta le distanze minime della "fasce di rispetto" dalle strutture stradali, così come definite da decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 - "Nuovo codice della strada" e s.m.i., nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.; - l'ubicazione della pala non rispetta le distanze minime dal centro abitato e dalle strade provinciali e statali, così come definite "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" pubblicate sul B.U.P.P. n. 33 del 18/03/2004; - la tipologia costruttiva delle strade d'accesso al sito non permette il transito degli automezzi che dovrebbero trasportare le strutture”;
- **COMUNE VOLTURINO**, Provincia di Foggia, nota del 07/12/2020 ed acquisita al protocollo MATTM/2020/0102943 del 09/12/2020. Il Comune di Volturino, con Delibera del Consiglio Comunale n 30 del 04/12/2020 avente ad oggetto “Parco Eolico “Selva Piana” ubicato nel Comune di Volturino e Motta Montecorvino nella località Selva Piana) ha deliberato quanto segue: “ ... delibera per quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto di: 1. MANIFESTARE il proprio DINIEGO alla realizzazione di un impianto eolico denominato “Selva Piana” costituito da 14 aerogeneratori per una potenza complessiva di 84 MW, da realizzarsi all'interno del territorio comunale di Volturino nelle località di Selvapiana, presentato dalla ditta EDP Renewables Italia Holding S.r.l.; 2. PRENDERE ATTO della relazione proposta dal Sindaco, relativa al progetto di cui trattasi; 3. PRENDERE ATTO del parere espresso dall'ufficio tecnico comunale sul progetto; 4. ALLEGARE al presente provvedimento per costituirne parte integrante sostanziale la suddetta relazione All A) e il parere dell'ufficio tecnico comunale All B); 5. INVIARE la presente delibera in uno con i relativi allegati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale osservazione del Comune di Volturino in opposizione al progetto oggetto del presente deliberato, nonché ad ogni altro ente coinvolto nel procedimento; 6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. Il Consiglio Comunale nella stessa composizione di cui innanzi, stante l'urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto; Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri comunali presenti e votanti, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile”;
 - **Gruppo politico Consenso civico di Volturino** del 07/12/2020 ed acquisita con protocollo MATTM/2020/0103010 del 09/12/2020. L'oggetto delle osservazioni avanzate espone quanto di seguito riportato: “Il progetto è localizzato in Puglia in agro del Comune di Volturino in Provincia di Foggia nelle località "Selva Piana e Parco Giovenco" e prevede la realizzazione di un nuovo impianto eolico costituito di 14 aerogeneratori di grande taglia per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con una potenza complessiva nominale pari a 84 MW. Il progetto proposto, come altro analogo anch'esso localizzato nella stessa zona e attualmente in sede di valutazione [denominato Parco Eolico Volturino e composto da n. 10 aerogeneratori da 4,0 MW ciascuno per complessiva Potenza di 48,00 MW - previsto anch'esso in località "Selva Piana - Giovenchi" proposto dalla Innogy Italia S.r.l.] appare estremamente carente e superficiale, difettando di una completa ricognizione del contesto paesaggistico ed in palese ed insanabile contrasto con i criteri posti dalle Linee Guida contenute nel DM 10.9.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - in particolare con l'allegato 4 - ed in violazione dei principi enunciati dalla Convenzione Europea del Paesaggio. In particolare, senza pretesa di esaustività, si segnala che: 1) il progetto proposto arrecherebbe, se realizzato, un'alterazione visiva elevatissima considerata la mole delle pale, il numero e la lunghezza e larghezza delle strade previste per l'accesso agli impianti, l'altitudine e l'orografia della zona interessata; 2) considerate le enormi dimensioni delle pale, ogni misura di mascheramento sarebbe inutile e ne deriverebbe un'inevitabile e catastrofica modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della

percezione dei valori ad essa associati; l'area dove ne è previsto l'insediamento non è affatto un'area degradata ed è chiaramente incompatibile, per le sue caratteristiche, ad ospitare tale tipo di impianti risultandone totalmente stravolta. L'impianto proposto, quindi, sarebbe tutt'altro che coerente con il contesto paesaggistico preesistente; 3) assolutamente carenti sono le analisi relative alla percezione dell'impianto all'interno del bacino visivo, non essendo presi in adeguata considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti che, già numerosi ed invasivi, sono rilevabili nella stessa zona; insufficienti, inoltre, si palesano i rilievi fotografici dei luoghi ante operam e delle simulazioni di come essi si presenteranno post operam per una reale valutazione degli effetti sul paesaggio; sempre precisato, inoltre, che i rilievi fotografici, laddove pure fossero esaustivi, non sarebbero in grado di descrivere compiutamente l'impatto visivo reale; 4) carente o nulla è l'indicazione della presenza (contrariamente all'esistente) di beni culturali e architettonici, di boschi, parchi naturali, sistemi insediativi storici, paesaggi agrari, percorsi panoramici; 5) difetto assoluto di analisi dell'evoluzione storica del territorio e dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio; occorre anche verificare se la medesima società ha proposto progetti dello stesso tipo in zone limitrofe. In tale ipotesi, i progetti vanno considerati come un unico parco eolico considerata la mole degli aerogeneratori poiché l'impatto complessivo non sarebbe dato dalla semplice somma algebrica degli impatti ma sarebbe molto più alto; 6) le simulazioni di progetto risultano estremamente ridotte ed insufficienti; 7) Assolutamente inesistenti le misure di mitigazione; 8) Inadeguate e superficiali appaiono le relazioni geologiche e geotecniche, sostanzialmente basate su meri dati di letteratura senza tener adeguatamente conto delle falde superficiali acquifere di cui la zona interessata è ricca; 9) Insufficiente risulta la valutazione dei volumi di terre e rocce da scavo e la loro riutilizzazione nonché i relativi impatti ambientali e paesaggistici; 10) Assolutamente insufficiente ed in ogni caso opinabile la valutazione circa la gittata di eventuali frammenti per rottura accidentale delle eliche; 11) Assolutamente insufficiente e superficiale la valutazione dell'impatto acustico; 12) Il progetto confligge [come gli ogni altro previsto] con programmi e progetti di valorizzazione turistica dell'area, in particolare con beni di rilevante interesse storico culturale e religioso quale la Torre di Montecorvino [luogo in cui convergono le radici religiose di ben tre popolazioni locali: quelle di Volturino, Pietra Montecorvino e Motta Montecorvino] ed il Borgo di Serritella [tradizionale luogo di fede per i cittadini di tutti i Monti Dauni] e l'antico Borgo di Carignani di epoca romana; 13) Sono possibili interferenze con il tracciato della Regionale "Uno" cosiddetta "Pedesubappenninica" che dovrebbe congiungere Candela con Poggio Imperiale e rappresentare un essenziale strumento di sviluppo per la zona; di recente la provincia di Foggia ha emanato il bando per l'affidamento della relativa progettazione; il parco sarebbe di intralcio anche per l'eventuale realizzazione della tratta ferroviaria Foggia-Campobasso, compromettendone definitivamente la realizzazione; 14) Il progetto [e gli altri proposti] è in contrasto con le politiche di sviluppo rurale delle stesse zone, già interessate da rilevanti investimenti pubblici e privati (PSR della Regione Puglia e Gal Meridaunia); 15) Il progetto avrebbe relevantissimi impatti negativi sull'avifauna stanziale e migratoria; 16) Rilevantissime e dannose sarebbero le interferenze con il patrimonio archeologico dell'area caratterizzata da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente databili tra il Neolitico e l'Età romana-imperiale; 17) Vi sarebbe la preclusione del ricorso ad altre fonti di energia elettrica da fonti rinnovabili (soprattutto per autoconsumo) per le aziende agricole ed artigianali del territorio a cagione del sovraccarico sulle linee elettriche; 18) Nonostante la presenza di altri parchi eolici (comunque, non delle stesse dimensioni), la zona non è ancora compromessa dalla realizzazione di impianti FER e vi sono ancora leggibili i caratteri del territorio agrario dotato di lunga tradizione d'uso e di particolari segni storico-insediativi che meritano di essere preservati dalla capacità distorsiva delle qualità paesaggistiche che questo tipo di impianti è in grado di generare; 19) L'elevata altezza delle pale avrebbe un fortissimo impatto sull'ambiente agrario omogeneo ed ordinato, caratterizzato dalla presenza di insediamenti agricoli/produttivi, storici, di piccole masserie, di tratturi e di siti di rilevanza archeologica, quali il Planisium e il sito di Montecorvino, il Borgo di Serritella, Chiattono (antica stazione dei cavalieri del Re), le strade a valenza paesaggistica e panoramica SP134 e SP 369; la possibilità di realizzare impianti eolici in aree agricole (ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003) è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui al PPTR della Regione Puglia e del patrimonio storico artistico secondo la previsione di cui all'art. 12, comma 7 D.Lg.vo 387/ 2003, che in ordine al posizionamento degli impianti, stabilisce che "nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con articolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni

agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale"; in particolare, Selvapiana è fortemente quotizzata perché appartenente alla storia ed all'identità contadina dei cittadini di Volturino, da sempre Terre destinate ad un uso civico e collettivo: questa zona è ricca di cascine in pietra e muretti a secco ed ha una buona presenza di coltivazioni pregiate ed in via di estinzione. Con sempre più frequenza queste cascine (dette "casini" in dialetto) vengono ristrutturate per il sempre più crescente interesse alla terra. Nella zona insiste anche l'antico borgo Medievale di Serritella, già stazione di Posta e poi sede dei Templari, attualmente Santuario religioso e destinazione di pellegrinaggi periodici. Inoltre, è in programma lo svolgimento di lavori per il recupero dell'antica strada di accesso al Santuario che lo collega al centro abitato di Volturino. Ancora, di recente, è stato interamente ristrutturato il vecchio Chiostro dell'anno Mille. Nella zona interessata dagli impianti, inoltre, come anticipato, è presente il vecchio tracciato del Tratturo Regio Lucera- Castel di Sangro, in fase di recupero con finanziamenti pubblici. Di particolare rilevanza storico culturale è l'intera zona del Planisium (ricomprensente la zona di Selvapiana, l'area di Chiattono sino al borgo di Carignani e Parco Giovenchi) oggetto di studio e ricerca da parte dell'Università degli Studi di Foggia nelle diverse campagne di ricognizione. Il Planisium ricade interamente nella zona interessata dai progetti che si vorrebbe realizzare; i progetti, infatti, contrastano con le Direttive per le componenti culturali e insediative del PPTR Regione Puglia, in particolare con il disposto dell'art. 78, comma 5, relativo alla valorizzazione e tutela delle aree appartenenti alla rete dei tratturi (nella zona individuata dai progetti de quibus è insediato il Tratturo Regio Lucera- Casteldisangro e strada Vadobianco); 20) Il progetto contrasta, inoltre, con il PPTR Regione Puglia - Componenti dei paesaggi rurali, perché ostacola la realizzazione degli obiettivi volti a riqualificare e valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, a valorizzare il patrimonio identitaria culturale-insediativo e a riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati; 21) Il progetto non risulta compatibile e realizzabile in quanto l'altissima concentrazione di impianti eolici in Puglia arreca notevoli impatti paesaggistici e di consumo del territorio, a causa non solo degli impianti eolici esistenti e di quelli di cui si chiede l'autorizzazione ma anche dalla realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'allacciamento alla rete di trasporto dell'energia elettrica nazionale (RTN) e il potenziamento della stessa RTN; si rammenta che la Puglia è la Regione italiana con la maggiore potenza eolica installata, con una produzione di 2.473,2 MW, per un totale di 1.173 impianti, il 25,3% della potenza eolica nazionale (di cui il 20,8% nella sola provincia di Foggia e quasi tutti localizzati sui Monti Dauni); 22) La Regione Puglia con il PPTR in vigore si è dotata di un atto di programmazione del territorio, sotto il profilo paesaggistico, che ha valenza di strumento diretto alla tutela dei beni paesaggistici, anche a prescindere dall'esistenza di preclusioni dovute a specifici vincoli; Volturino è uno dei paesi più alti della Capitanata, il secondo dopo Faeto, conosciuto per le sue vedute panoramiche; infatti, ad occhio nudo permette un'ampia visibilità panoramica (735 slm) che spazia sulla Piana del Tavoliere dall'Adriatico, alle Isole Tremiti al Gargano sino al limite della Murgia barese. Non accertare l'esistenza di zone di Belvedere in questo Paese sottolinea la mancanza di ricognizione dei luoghi. L'ecosistema visibile da questo belvedere è punto di forza e pubblicità turistica di Volturino e dei Monti Dauni, la cd. Puglia Verde. E' proprio qui, sui Monti Dauni che le immense distese del Tavoliere incontrano la naturalità che la Terra madre ci offre; la biodiversità tra fauna e flora prende vita tra Zone SIC, zone IBA, boschi, torrenti e zone umide che la salvaguardano [cfr. cartografie allegate]. La zona di insediamento dell'impianto è un piccolo pianoro racchiuso da un punto di vista naturale tra due canali e più a est da un rilievo (chiamato Montitto - cfr. cartografie); la prima parte del pianoro, chiamata Selvapiana è racchiusa tra il canale Motta ed il torrente Radicosa; la seconda parte del pianoro, chiamata Parco Giovenchi è racchiusa tra il torrente Radicosa ed il rilievo Montitto. Come si può notare, sia il canale Motta che il torrente Radicosa hanno una forte matrice naturale che giova sicuramente alla fauna locale, proteggendola e salvaguardandola. E tanto, contrariamente a quanto superficialmente descritto nel progetto che si vorrebbe portare ad esecuzione, quasi fosse la piana del Tavoliere. In particolare, due degli aerogeneratori previsti dal progetto della EDP verrebbero installati proprio nella zona di Montitto (cfr. Cartografie allegate) che subirebbe una trasformazione orografica e geomorfologica inaccettabile a seguito della realizzazione delle opere viarie necessarie che potrebbero rappresentare una fonte di pericolo per la coltivazione dei fondi contigui a quelli direttamente interessati. 23) Si aggiunga che la realizzazione delle opere viarie accessorie determinerà, stando alle previsioni progettuali, un'eccessiva frammentazione della proprietà privata interessata da tali interventi: tanto causerà la creazione di piccole o piccolissime strisce e spigoli di fondi agricoli incoltivabili,

inutilizzabili e la cui coltivazione si porrà In contrasto con le buone pratiche agricole in tema di sovrapposizione di prodotti chimici, quali concimi e fitofarmaci. 24) La localizzazione del progetto nell'area individuata contrasta con il disposto di cui all'art. 6, commi 4, 8 e 9 dello Statuto del Comune di Volturino che impongono, rispettivamente, all'amministrazione comunale: a) di tutelare le persone che presentano handicap fisico; b) di promuovere la tutela del diritto alla salute; c) di indirizzare le scelte urbanistiche in modo da salvaguardare il paesaggio e le caratteristiche naturali del territorio, d) di proteggere e valorizzare il territorio agricolo; 25) Nella medesima zona, di recente è stato respinto un progetto analogo di realizzazione di parco eolico, sia pure di potenza inferiore, da parte della provincia di Foggia - commissione Via; 26) I Monti Dauni, pur trovandosi in evidente posizione di marginalità che ne impedisce un pieno sviluppo, hanno intrapreso, da qualche tempo, con azioni mirate e concordate ai diversi livelli amministrativi, una strada nuova e virtuosa di programmazione territoriale concertata ed integrata allo scopo di valorizzare il proprio territorio e le risorse in esso contenute e quindi proporsi in un mercato sempre più esigente in termini di qualità dell'offerta turistica, di servizi e di infrastrutture. I progetti avanzati, quindi, contrastano insanabilmente anche sotto il profilo strategico e programmatico con tutte le innegabili potenzialità del territorio ed i tentativi di valorizzarle, collocandosi in quell'alveo di scelte progettuali e gestionali assai discutibili se localizzate esclusivamente in queste zone che hanno già fornito un innegabile quanto corposo contributo alla produzione di energia da fonti rinnovabili pur senza ricevere alcun apprezzabile vantaggio né in termini occupazionali né finanziari né sui costi della bolletta energetica. Si allegano alcune fotografie, delle ricostruzioni grafiche e delle cartografie raffiguranti lo stato dei luoghi. Si confida nel benevolo accoglimento delle presenti osservazioni. Si allegano nr. 5 file pdf : 1) pianoro; 2) SIC-IBA; 3) Impatto Cumulativo; 4) Eolico Monti Dauni; 5) Coordinate degli oltre mille aerogeneratori già presenti sui Monti dauni; 6) elaborazione distanze tra gli aerogeneratori.”;

- **Sig. Monaco Giuseppe, Monaco Raffaele, Santacroce Elisabetta**, acquisita al protocollo MATTM/2020/0103091 del 09/12/2020 e trasmessa a mezzo PEC in data 08/12/2020, “*esprimono le proprie rimostranze sull'eccesso di potere che la proponente vuole imporre sulla proprietà privata degli scriventi. nell' elenco delle ditte interessate dalla procedura di espropri o e calcolo delle indennità: •la particella 77 al numero ordine 300, con riferimento all'istallazione wtg 11, viene interessata per mq 344 da servitù di passaggio "con la costituzione di strada di accesso alla wtg 11"; • la particella 78 al numero ordine 299, con riferimento all'istallazione wtg 11, viene interessata per mq 125 da esproprio "porzione di palo aerogeneratore". 925 mq da servitù di passaggio "con la costituzione di strada di accesso alla wtg 11, • la particella 97 al numero ordine 244, con riferimento asse wtg12 - wtg14, "tale particella viene interessata alla costituzione di nuova viabilità" per 383 mq da servitù di passaggio. • la particella 98 al numero ordine 245, con riferimento asse wtg12 - wtg14, "tale particella viene interessata alla costituzione di nuova viabilità" per 782 mq da servitù di passaggio. • La particella 88 al numero ordine 281, con riferimento wtg13 "tale particella viene interessata alla costituzione per 268 mq da servitù di passaggio. • La particella 86 al numero ordine 282, con riferimento wtg13, "tale particella viene interessata alla costituzione per 321 mq da servitù di passaggio. • La particella 84 al numero ordine 283, con riferimento wtg13, "tale particella viene interessata alla costituzione per 521 mq da servitù di passaggio. Si ritiene opportuno, far notare che nell'area esiste già una rete viaria sviluppata, non presa in considerazione, nel minimizzare la necessita di nuove viabilità. Il tratto contrassegnato con strada superflua su asse wtg 12-14 non è indispensabile alla viabilità interna del parco eolico e molte strade da adeguare sono di proprietà privata. Per quanto riguarda la particella 78 wtg 11, il soggetto promotore, al termine della procedura di acquisizione della proprietà su cui insisterà l'aereogeneratore, comporterà adempimenti aggiuntivi come il frazionamento dell'area. Ovviamente si creerà un altro fondo a se stante intercluso, generando una "limitazione". La creazione di servitù di passaggio consiste nel diritto di passaggio su un fondo servente per accedere ad altro fondo, detto dominante, nel caso il fondo sia intercluso "come in questo caso" rispettando sempre il principio di proporzionalità e conseguente minor danno al fondo servente, (in questo caso a diversi fondi serventi). Per la costituzione di tale servitù, al fine di rispettare il principio sopra menzionato è bene ricordare i criteri dettati dalla legge in termini di scelta del percorso: la maggiore brevità e il minor danno da arrecare. Nell'individuazione della servitù, è evidente l'eccesso di potere che la proponente vuole esercitare sui fondi serventi: Oltre a non tenere conto della brevità del tragitto, non si tiene altresì conto della frammentazione particellare che intende perpetrare. Passare lungo il bordo campo sfruttando il perimetro del fondo, arrecherebbe meno danni*

rispetto allo spezzare nettamente un campo creando più appezzamenti. In questo caso il conduttore non ha più la possibilità di lavorare un unico campo. Questo comporterebbe un aggravio di tempo, usura di macchinari da maggiore svolte a fine campo, maggior utilizzo di prodotti che occorrono per coltivare il campo, andando contro quelle che sono le buone pratiche agricole per sovrapposizione di prodotti chimici. Nelle planimetrie inserite si dimostrerà, la mancanza di un non adeguato rispetto del principio di proporzionalità della servitù inerente wtg 11: • Minore distanza dalla strada comunale denominata "Strada vicinale dei Giovenchi o di Vado Bianco"; • Maggiore distanza presa in considerazione dal piano particellare di esproprio, dalla strada privata che va verso Masseria !arrapino (individuata al catasto Foglio 8 638-640) chiamata strada sterrata. • Dalla strada comunale Vado Bianco vi sarebbe un minor danno da frazionamento, creando la servitù lungo il confine tra le particelle Foglio 8 21-573, proseguendo sulle 568-874-875. tale percorso interesserebbe un minor numero di fondi. • Incongruenza tra planimetria: "Area di impianto su ortofoto - in giallo la viabilità di nuova realizzazione" pag 11 "STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE datato ottobre 2019 e ad integrazione MIBAC aprile del 2020 ALL.5 (Foto l). Da una disamina nella modifica dei tracciati, tali incongruenze potrebbero far scaturire diverse ipotesi. Appare allo scrivente, come la ditta utilizza criteri diversi nell'individuazione di servitù di passaggio su areogeneratore wtg 12 (Foto 6-7). Per alcuni vi sia stato un interloquire e con altri no. • Al punto 1.2 della RELAZIONE PAESAGGISTICA datata 31/10/2019 alla pagina 9 si riporta "Il sito rientra nelle disponibilità della società richiedente in forza di contratti preliminari di compravendita sottoscritti con tutti i proprietari delle aree interessate dall'intervento, regolarmente registrati e trascritti. Si rende noto che i sottoscritti non sono stati in alcun modo contattati, né tantomeno hanno stipulato Contratti di Compravendita. Entrambe le strade di collegamento wtg 11wtg 12, sono collegate su strada comunale non presa in considerazione come viabilità interna del parco. Si evidenzia la modifica sostanziale da quello che era l'inquadramento su ortofoto ed il piano particellare di esproprio, strada di accesso non più su strada comunale ma su strada privata al lato opposto (strada sterrata) - Foglio 8 part.638-640. E' opportuno far notare, che oltre la maggior lunghezza, il frazionamento determinato dalla strada di accesso wtg 11, arrecherebbe un maggior danno, infatti la quantità di particelle e il numero di portatori di interesse è molto più consistente. • Accesso da strada sterrata: numero particelle interessate 14 (78-77-856-859-336-648-338-323 - 852-854-326-327-76-637), • Accesso da strada comunale: numero particelle potenzialmente interessate 4 (875-874-568-21). La servitù di passaggio della wtg 12 non rispecchia la proporzionalità, la maggiore brevità e il minor danno. Viabilità di collegamento wtg, prima individuata su strada comunale (foto 5), poi, sistemata per non arrecare danno a quel fondo che, per brevità, doveva essere il fondo servente nella costituzione della servitù di passaggio. Qui il proponente utilizza criteri diversi nell'individuazione di servitù di passaggio. (foto 6 e 7). I sottoscritti chiedono come mai, le loro particelle 88-86-84, fanno parte del piano particellare di esproprio per richiesta di servitù se vi è già una strada sterrata. Eccesso di potere nell'angolo della particella 84. • Scarsa considerazione vi è stata nei confronti della rilevante importanza del BORGO CARIGNANI (CARIGNANO), un centro abitato di antica fondazione con parte di complesso a corte chiusa. • E' di fondamentale rilevanza la distinzione tra: MASSERIA CARIGNANI, (coordinate 41.50582 NORD, 15.17862 EST I (UTM/WGS 84 N33, 514906 EST 4594925)), in prossimità degli Areogeneratori wtg 5-11-12 e BORGO CARIGNANI (coordinate 41.49344 NORD 15.20525 EST / (UTM/WGS 84 N33, 517132 EST 4593556 NORD), areogeneratore più prossimo wtg 14. (foto9). Carignani sorge, a una trentina di km da Foggia, su una posizione orografica-altimetrica, strategica e suggestiva, che si va sciogliendo nella pianura del Tavoliere. Impostazione topografica ha sicuramente contribuito all'espansione in età Romana dell'abitato. A tal proposito saranno allegati num. 19 pagine del testo LINGUA E STORIA IN PUGLIA 47 . 2007 MICHELE MELILLO "IL TERRITORIO DI VOLTURINO" a cura di A.M.MELILLO - Adriatica Editrice - BARI. (da pag 97 a 115). Punto di forza del borgo Carignani è la simbiosi che ha con la S.S. 17 APPULO SANNITICA ad essa prospiciente e dalla quale riceve accesso con incrocio canalizzato. Una delle Testimonianze della Stratificazione insediativa più importanti che si trovano su tale percorso (Che ricade nel tratto della Regione Puglia). E' evidente dai foto inserimenti della ditta proponente, nelle proprie relazioni, alterazione visiva del borgo e del paesaggio (ANTE OPERAM POST OPERAM). Detta frazione viene inquadrata sul PRG del Comune di Volturino come Cento Abitato. Come misure di mitigazione degli impatti, la distanza minima degli aerogeneratori, dai centri abitati censiti dagli strumenti urbanistici, non dovrebbe essere inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (fusto più pala in verticale: 200 metri altezza X 6 volte = 1200 mt). Nell'area buffer 2km, ci sono altri parchi eolici,

anche se di piu' piccola taglia, procurando un effetto cumulo che non può lasciare indifferente la commissione VIA. Tanto premesso i sottoscritti proprietari di fondi agricoli direttamente interessati dall'istallazione di areogeneratori e opere connesse della ditta EDP RENEWABLES, CONSIDERATE le argomentazioni succitate CHIEDONO che le proprie rimostranze vengano prese in considerazione, tenendo conto dell'effettivo e devastante impatto ambientale, oltre che le ripercussioni che tale imponente opera avrà sul territorio.”;

- **Sig.ra Angelica Cetola**, acquisita al protocollo di MATTM/2020/0104572 del 14/12/2020. L'oggetto delle osservazioni avanzate riporta quanto di seguito trascritto: *“La sottoscritta è titolare del Permesso di Costruire n. 1 del 2017 con cui è stata autorizzata sui fondi in catasto al foglio n. 8 particelle n. 79 e 100, la realizzazione di due capannoni da adibire ad allevamento avicolo estensivo con opere annesse, un fabbricato uso deposito, una pesa a ponte ed una vasca prefabbricata per il deposito di acqua. La sottoscritta è beneficiaria di un finanziamento pubblico (PSR Puglia Misura 4.1); I lavori sono stati ultimati e l'allevamento è in attività. Nell'area dell'allevamento è prevista la PRESENZA continua e costante degli UOMINI che ci VIVONO e ci LAVORANO. Dall'esame del progetto presentato dalla ditta EDP Renewables Italia Holding S.r.l. si evince che: • l'aerogeneratore n. WTG 10 (ubicato sul fondo al foglio n. 8 particella n. 23), nonché l'aerogeneratore n. WTG 13 sono, ubicati nelle immediate vicinanze della struttura; • è prevista la realizzazione di una strada che distrugge l'area esterna dell'allevamento che attualmente è recintata. Si fa presente che le aree esterne riservate al razzolamento degli animali sono normate a livello sanitario ed ambientale con la previsione di 1,00 mq. per ogni capo allevato, quindi sottraendo superficie alle aree esterne viene meno il requisito della funzionalità di dette aree. Inoltre il rumore prodotto dagli aerogeneratori, provocherebbe ammassamento degli animali. “Per le criticità su esposte, per la tutela della salute delle persone, e degli animali, nonché per gli ingenti danni economici che causerebbe l'installazione dell'aerogeneratore (l'impianto perderebbe la funzionalità) si chiede a codesta spett.le commissione tecnica per la valutazione di impatto ambientale (via) di esprimere un giudizio negativo in merito al progetto di cui trattasi”. La sottoscritta, oltre la presente osservazione si riserva di avviare ogni altro utile procedimento, anche giudiziario, per la tutela della salute delle persone, e degli animali, nonché dei propri interessi economici. ELENCO ALLEGATI Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso, Allegato 4 - Planimetria progetto EDP Renewables con l'indicazione dell'area dell'allevamento avicolo. Allegato 5 - n. 2 fotografie dell'insediamento.”;*
- **Sig. Matteo Dell'Aquila**, acquisita al protocollo di MATTM/2020/0040149 del 19/04/2021. L'oggetto delle osservazioni avanzate riporta quanto di seguito trascritto: *“Il sottoscritto - è proprietario di un immobile alla località "Carignani", frazione del Comune di Volturino, costituita da un nucleo di oltre 30 fabbricati destinati ad abitazioni e strutture necessarie per le attività agricole; - ha presentato istanza, ed ottenuto i necessari pareri per la realizzazione di due capannoni da adibire ad allevamento avicolo estensivo con opere annesse, un fabbricato uso deposito, una pesa a ponte ed una vasca prefabbricata per il deposito di acqua da realizzarsi sui fondi in catasto del Comune di Volturino al Foglio n. 9 particelle n. 37, 78 e 424; - ha presentato istanza per il :finanziamento pubblico (PSR Puglia Misura 6.1) ed è utilmente posizionato nella graduatoria per il finanziamento pubblico; - al momento i lavori non hanno avuto materialmente inizio a causa delle restrizioni dovute alla pandemia coronavirus; dall'esame del progetto presentato dalla ditta EDP Renewables Italia Holding S.r.l. si evince che: • gli aerogeneratori sono WTG 09 e WTG 14 sono ubicati nelle immediate vicinanze del nucleo abitato "Carignani" e tale situazione è di grave danno per tutti i proprietari degli immobili; oltre a tale situazione si è rilevato più in particolare che: nella progettazione dell'impianto eolico non si è tenuto assolutamente conto delle presenza di istanze dei cittadini (ne mia né di altre persone) che sono depositate presso il Comune di Volturino e facilmente acquisibili; • l'aerogeneratore n. WTG 14 (sul fondo al foglio n. 9 particella n. 132), è ubicato nelle immediate vicinanze dell'allevamento avicolo del sottoscritto, tanto che invade proprio la copertura dei capannoni (vedi grafici allegati); • l'aerogeneratore WTG 09 (sul fondo in catasto al foglio n. 9 mappali n. 37 e529) è ubicato addirittura al confine dell'area dell'allevamento destinata al razzolamento degli animali (vedi grafici allegati); si evidenzia che - nell'area dell'allevamento è prevista la PRESENZA continua e costante degli UOMINI che ci VIVONO e ci LAVORANO, - che le aree esterne riservate al razzolamento degli animali sono normate a livello sanitario ed ambientale con la previsione di 1,00 mq. per ogni capo allevato, quindi sottraendo superficie alle aree esterne viene meno il requisito della*

funzionalità di dette aree; -il rumore prodotto dagli aerogeneratori, provocherebbe ammassamento degli animali; per le criticità su esposte, per la tutela della salute delle persone, e degli animali, nonché per gli ingenti danni economici che causerebbe l'installazione degli aerogeneratori (l'allevamento perderebbe la funzionalità) si chiede a codesta spett. le commissione tecnica per la valutazione di impatto ambientale (via) di esprimere un giudizio negativo in merito al progetto di cui trattasi. Il sottoscritto, oltre la presente osservazione si riserva di avviare ogni altro utile procedimento, anche giudiziario, per la tutela della salute delle persone, e degli animali, nonché dei propri interessi economici. ELENCO ALLEGATI: Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione, Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso, Allegato 3 - Planimetrie dell'allevamento e del progetto EDP con l'indicazione dell'area dell'allevamento avicolo.”.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 24 comma 3 del Testo Unico Ambiente “*Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.”.*

PRESO ATTO che:

- Il Proponente, con nota n. 065_21 del 12/02/2021, acquisita il 18/02/2021 con prot. MATTM/0016934 del 18/02/2021 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, ha inviato le controdeduzioni alle osservazioni del pubblico ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
- Il Proponente con nota n. 066_21 del 12/02/2021, acquisita il 18/02/2021 con nota prot. MATTM/0016933 del 18/02/2021 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, ha inviato le controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Volturino ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
- Il Proponente con nota n. 067_21 del 12/02/2021, acquisita il 18/02/2021 con nota prot. MATTM/0016932 del 18/02/2021 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, ha inviato le controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Motta Montecorvino ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
- Il Proponente con nota n. 098_21 del 04/03/2021, acquisita il 09/03/2021 con nota prot. MATTM/0024600 del 09/03/2021 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, ha inviato le controdeduzioni alle osservazioni del pubblico ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
- Il Proponente con nota n. 100_21 del 05/03/2021, acquisita il 09/03/2021 con nota prot. MATTM/0024652 del 09/03/2021 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, ha inviato le controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Volturino ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
- Il Proponente ha così testualmente controdedotto alle osservazioni della Sig.ra Cetola: “*I. Premessa: Con istanza prot. MATTM n. DVA/32723 del 16/12/2019, la Società presentava al Ministero*

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza il rilascio del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 come modificato con D.Lgs. 104/2017, in relazione al progetto indicato in oggetto (il "Progetto" o l'"Impianto Eolico"). Il Progetto, consistente nella costruzione ed esercizio di un impianto eolico denominato "Selva Piana", composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a 84 MW e delle relative infrastrutture di connessione, insiste nell'unica area del Comune di Volturino idonea alla realizzazione di impianti eolici di grande taglia, ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e del R.R. 24/2010. Con riferimento al procedimento in oggetto, la scrivente ha, in ultimo con PEC del 10 agosto 2020, prot. 417_20hol, trasmesso le integrazioni documentali richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con le note prot. 7652 del 27 febbraio 2020 e prot. 8356 del 4 marzo 2020 (sebbene inoltrate alla scrivente da codesto Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare soltanto in data 14 aprile 2020). In data 9 ottobre 2020 è stato pubblicato un ulteriore avviso al pubblico in relazione al quale, seppur tardivamente, sono giunte le osservazioni sopra richiamate. In particolare, le presenti controdeduzioni presentate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 applicabile ratione temporis (Si specifica che al procedimento in esame, la cui istanza è stata presentata il 16.12.2019, si applicano le previsioni ed i termini di cui al D.Lgs. 152/2006 previgenti alle modifiche introdotte dal D.L. 76/2020 come convertito con Legge 11 settembre 2020, 120. Difatti, l'articolo 50, comma 3, del D.L. 76/2020 prevede che "le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto), avranno ad oggetto le osservazioni formulate dalla sig.ra Cetola Angelica pervenute al MATTM registrata con n. prot. 0104572 il 14/12/2020 e pubblicata sul sito il 14/01/2021. II. Controdeduzioni: Con le proprie osservazioni la Sig.ra Cetola rileva di essere titolare del Permesso di Costruire n. 1 del 2017 sui fondi in catasto al foglio n. 8 particelle n. 79 e 100 del Comune di Volturino, è stata autorizzata la realizzazione di due capannoni da adibire ad allevamento avicolo estensivo con opere annesse, un fabbricato uso deposito, una pesa a ponte ed una vasca prefabbricata per il deposito di acqua. Tuttavia, la stessa Sig.ra Cetola rileva poi che nell'area di allevamento ci sia una presenza "continua e costante degli UOMINI che ci VIVONO e ci LAVORANO". In primis, stando a quanto rappresentato dalla Sig.ra Cetola (e dallo stesso Comune di Volturino), il permesso di costruire non ha ad oggetto la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo. Ed infatti, gli immobili in questione sono stati accatastati in categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) in data 22 luglio 2020 (e, dunque, dopo la presentazione dell'istanza del progetto in oggetto) (doc. 1). Su tali basi, si è sovrapposta la planimetria delle isofone prodotta a valle dello studio acustico in situ, per conoscere l'impatto sugli stessi. (fonte WMS Agenzia Entrate - in evidenza i capannoni adibiti ad allevamento avicolo Categoria D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole). Considerato lo stralcio qui riportato, si evince che i due capannoni di nuova realizzazione sono nel margine dell'isofona dei 45 dB, pertanto ampiamente entro i limiti imposti dal criterio assoluto, stante il fatto che il criterio differenziale non si applica per gli edifici non adibiti ad uso abitativo (come quelli in questione). La strada di accesso agli aerogeneratori, inoltre, non prevede la sottrazione di suolo per effetto di un esproprio, bensì l'apposizione di una mera servitù di accesso, che fa salva l'integrità della proprietà fondiaria interessata. Si conclude che l'impianto eolico in progetto è compatibile con l'attività imprenditoriale avviata dalla sig.ra Cetola. Pertanto, le osservazioni formulate dalla stessa possono essere disattese. Sulla base delle presenti controdeduzioni, si chiede a codesta Spett.le Amministratore, si chiede a codesto Spettabile MATTM di concludere il procedimento in oggetto, rilasciando il giudizio positivo di compatibilità ambientale del Parco eolico, operando una concreta valutazione del progetto nel merito e superando le infondate osservazioni della Sig.ra Cetola. Si allega: Visure catastali del Comune di Volturino (immobili di proprietà della sig.ra Cetola).";

- il Proponente ha così testualmente controdedotto alle osservazioni del Comune di Volturino: "I. Premessa: Con istanza prot. MATTM n. DVA/32723 del 16/12/2019, la Società presentava al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza il rilascio del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 come modificato con D.Lgs. 104/2017, in relazione al progetto indicato in oggetto (il "Progetto" o l'"Impianto Eolico"). Il Progetto, consistente nella costruzione ed esercizio di un impianto eolico denominato "Selva Piana", composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a 84 MW e delle

relative infrastrutture di connessione, insiste nell'unica area del Comune di Volturino idonea alla realizzazione di impianti eolici di grande taglia, ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e del R.R. 24/2010. Con riferimento al procedimento in oggetto, la scrivente ha, in ultimo con PEC del 10 agosto 2020, prot. 417_20hol, trasmesso le integrazioni documentali richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con le note prot. 7652 del 27 febbraio 2020 e prot. 8356 del 4 marzo 2020 (sebbene inoltrate alla scrivente da codesto Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare soltanto in data 14 aprile 2020). In data 9 ottobre 2020 è stato pubblicato un ulteriore avviso al pubblico in relazione al quale sono giunte le osservazioni sopra richiamate. Le presenti controdeduzioni presentate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 applicabile *ratione temporis* (Si specifica che al procedimento in esame, la cui istanza è stata presentata il 16.12.2019, si applicano le previsioni ed i termini di cui al D.Lgs. 152/2006 previgenti alle modifiche introdotte dal D.L. 76/2020 come convertito con Legge 11 settembre 2020, 120. Difatti, l'articolo 50, comma 3, del D.L. 76/2020 prevede che "le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) avranno ad oggetto le osservazioni formulate da codesto Spett.le Comune di Volturino con nota prot. 7421 del 12 ottobre 2020 e caricate sul portale in data 23.10.2020. II Controdeduzioni: II.1. Nelle osservazioni formulate da Codesto Spett.le Comune si legge che "gli aerogeneratori dal num. WTG1 (ricadente nel Comune di Motta Montecorvino sul foglio n. 9) al num. WTG 8 e dal WTG 10 al n. WTG 12 (ricadenti catastalmente sui fogli n. 5, 6, 7 e 8) sono ricompresi nelle aree individuate soggette ai VINCOLI UCP (ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI) ART 143 C. 1 LETT E) D. LGS N 42/2001 - (CONI VISUALI - TORRE. DI MONTECORVINO)". In primis, deve essere rilevato che la Torre di Montecorvino risulta del tutto assente tra gli UCP "Ulteriori Contesti Paesaggistici". Difatti, il presunto cono visuale di tutela della stessa non viene riportato né nel PPTR né nel RR 24/2010. Ed infatti, la Torre Montecorvino - epicentro dell'asserito cono visuale - insiste, in un'area già interessata dalla presenza di altri impianti eolici e la realizzazione dell'Impianto Eolico da parte della Società si inserisce in modo armonico e in continuità con il contesto paesaggistico esistente. A tal riguardo deve essere rilevato che quale parametro di valutazione debbono essere citate anche le stesse Linee Guida del MIBACT che consentono la visibilità dell'impianto eolico oltre i 10 km, purché non interessino una parte rilevante del campo visivo umano. Nel documento "MiBACT Impianti eolici: suggerimenti per la redazione e la valutazione paesaggistica" a pag. 43, si legge, infatti: "Il potere risolutivo dell'occhio umano ad una distanza di 20 km, pari ad un arco di 1 minuto (1160 di grado) è di circa 5,8 m. Il che significa che sono visibili oggetti delle dimensioni di circa 6 m. Considerato che il diametro (della torre n.d.r.) in corrispondenza della navicella generalmente non supera i 3 m (affermazione valida anche per il caso in esame n.d.r.) si può ritenere che a 20 km l'aerogeneratore ha una scarsa visibilità ad occhio nudo e conseguentemente che l'impatto visivo prodotto è sensibilmente ridotto. (Da uno studio del 2002 dell'Università di Newcastle si è potuto constatare che per turbine di altezza pari a 85 m, alla distanza di 10 km non è più possibile vedere i dettagli della navicella e che i movimenti delle pale sono visibili fino ad una distanza di 15 km. Lo studio inoltre riporta che un osservatore generalmente non percepisce il movimento delle pale per distanze maggiori di 10 km. Pertanto, tali linee guida (quelle dell'Università di Newcastle n.d.r.) suggeriscono la redazione delle MIT fino ad una distanza limite di 20 km, mentre per la parte di valutazione dell'impatto si ritiene ragionevole dividere questa zona in due fasce, la prima fino ad una distanza di 10 km e la seconda fino ad una distanza di 15 km". Su tali basi, si deve concludere che: - è consentito che l'intervento possa essere anche essere visibile a distanze sino a 20 km; - si definisce un'area di indagine dell'impatto visivo potenziale significativo entro i 10 km; - una seconda area fino a 15 km nella quale l'impatto potenziale è notevolmente ridotto rispetto alla prima fascia. Diversamente, il Comune di Volturino pare far riferimento all'areale nella tavola C3b del PRG di Volturino, adottato solo a gennaio 2019. Anzitutto è necessario ricordare, anche in questa sede, che sino all'approvazione dell'adeguamento del PRG, l'area di progetto costituiva area elettiva per l'installazione di impianti eolici e in particolare: - nessuno degli aerogeneratori interessava aree buffer da beni tutelati e/o beni dichiarati di pubblico interesse; - nessuno degli aerogeneratori interessava contesti tutelati e cartografati dal Piano Territoriale Paesaggistico approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 (di seguito il "PPTR"); - l'area di intervento ricadeva in area idonea all'installazione di impianti eolici, ai sensi del RR 31 dicembre 2010, n. 24, recante la "individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della

Regione Puglia". Si osserva altresì che il Comune non aveva e non ha alcun potere di individuare aree non idonee alla realizzazione di impianti rinnovabili, tanto meno può farlo in sede di pianificazione urbanistica. Difatti, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, attribuendo all'autorizzazione unica l'effetto di variante urbanistica, "non può avere altro significato se non quello di rendere irrilevanti eventuali norme urbanistiche o norme tecniche di attuazione contrastanti con le scelte di localizzazione effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione unica; e, conseguentemente, esclude una competenza del Comune in punto di localizzazione di detti impianti" (TAR Sardegna 21 aprile 2017, n. 271). Tali rilievi dimostrano che il Comune di Volturino non poteva (e non può) qualificare, attraverso un atto di pianificazione paesaggistica, la totalità del territorio comunale come non idonea alla costruzione di impianti rinnovabili. Ad ogni buon conto, l'attuale strumento urbanistico vigente sul territorio del Comune di Volturino è il PRG, approvato con DGR 1879/2002 e poi adeguato al PPTR con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29 luglio 2020. Attraverso tale "adeguamento", il Comune ha in realtà stravolto la vincolistica dell'area comunale e in particolare il Comune ha individuato ex novo (e unilateralmente) un cono visuale, fissando un assoluto divieto di realizzare impianti da fonte rinnovabile che rientrino nel relativo campo visivo (per i progetti eolici come quello di cui si discute pari a 10 km). Quello erroneamente richiamato da codesto Spett.le Comune avrebbe dovuto essere un mero adeguamento del PRG che, tuttavia: - date le modifiche apportate, non può essere ricondotto a un mero adeguamento del PRG al PPTR; - imponendo modifiche sostanziali alla regolamentazione del territorio comunale (e del PPTR), introducendo divieti di costruzione sulla quasi totalità del territorio e perimetrando vincoli paesaggistici non precedentemente individuati nel PPTR, avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS, ai sensi della normativa di settore. Ed infatti, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 e del D.Lgs. 152/2006, l'art. 3 della L.R. 14-12-2012 n. 44 nonché le stesse NTA del PPTR; - avrebbe dovuto essere effettuato entro un anno dalla sua approvazione tenuto conto che il PPTR è stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 176 del 16.02.2015. Di conseguenza, l'adeguamento da parte del Comune di Volturino approvato in data 29 luglio 2020 è palesemente tardivo. Infine, si segnala che l'adeguamento al PRG del Comune di Volturino di cui alla DCC 15/2020 pare essere tutt'ora sub judice. Tale "adeguamento" è altresì viziato in quanto c'è un'antitesi tra il contenuto degli elaborati tecnici e le NTA adottate dal Comune di Volturino: i divieti imposti da queste ultime non trovano piena corrispondenza nelle tavole progettuali. Basti pensare, anche con riferimento al cono visuale della Torre di Montecorvino citato da codesta Spett.le Comune, la tavola cartografia "c3b-struttura antropica e storico culturale (componenti dei valori percettivi)" arriva segnalare la localizzazione del cono visuale nel territorio di un diverso Comune. Il Comune di Volturino con la tavola "c3b-struttura antropica e storico culturale (componenti dei valori percettivi)" ha individuato ex novo un cono visuale caratterizzato da alta visibilità (fascia A, estesa - in assenza di riferimenti cartografici puntuali - a circa 4,5 km) e media visibilità (fascia B, estesa - così come sopra - a circa 5,5 km), nell'ambito del quale è imposto il divieto di realizzare impianti eolici di grande e media taglia (art. 37 delle NTA del PUG adottato e art. 88 delle NTA del PPTR). La tavola sembra riportare il centro del cono visuale all'esterno del territorio comunale (su terreno ricadente, parzialmente, nel limitrofo Comune di Pietra Montecorvino). Non solo. Il Comune ha modificato le NTA del PRG vigente inserendo specifici divieti alla realizzazione di impianti eolici di grande e media taglia (come quello della Società) e in particolare: I. in applicazione dell'art. 81 del PPTR ha introdotto il divieto di nuovi impianti eolici nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa; come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale (art. 24.1); II. in applicazione dell'art. 82 del PPTR ha introdotto il divieto di nuovi impianti eolici nelle aree di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale; III. in applicazione dell'art. 83 del PPTR ha introdotto il divieto di nuovi impianti eolici nei Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, punto 4); IV. in applicazione dell'art. 80 del PPTR ha introdotto il divieto di nuovi impianti eolici nelle zone di interesse archeologico, come definite all'art. 75, punto 3 (art. 36). Più in generale, in applicazione degli artt. 46, 47, 66 e 53, il Vs Spett.le Comune ha attribuito abnorme rilievo a qualunque elemento del territorio, ponendo il divieto di nuovi impianti eolici in presenza, rispettivamente, di "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" (art. 31 NTA adottate), "Reticolo idrografico di connessione della R.E.R." (art. 32 NTA adottate), "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" (art. 33 NTA adottate), "Versanti" (art. 35 NTA adottate). La cartografia adottata in sede di adeguamento non riporta puntualmente i

singoli beni tutelati e l'area interessata dai nuovi divieti e non recepisce graficamente le prescrizioni delle NTA, avallando una regola di totale indeterminatezza. Nell'ambito del procedimento di adeguamento il Comune ha direttamente imposto modifiche sostanziali alla regolamentazione del territorio comunale (e del PPTR), introducendo divieti di costruzione sulla quasi totalità del territorio e perimetrando vincoli paesaggistici non precedentemente individuati nel PPTR. Ciò imponeva la sottoposizione dell'adozione del PRG alla VAS, ai sensi della normativa di settore. Ed infatti, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 e del D.Lgs. 152/2006, l'art. 3 della L.R. 14-12-2012 n. 44 impone l'obbligatoria sottoposizione a VAS non solo dei piani "elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria e dell'ambiente", ma anche delle modifiche di detti piani e programmi, salvo "le modifiche minori" e fermo restando che anche le modifiche minori sono soggette a VAS ove "possano avere impatti significativi sull'ambiente". Del resto, le stesse NTA del PPTR chiariscono che la VAS "costituisce un procedimento fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del PPTR" e che sono esclusi dall'applicazione di tale procedura unicamente: a) le eventuali misure correttive al PPTR richieste dalle risultanze del monitoraggio, in quanto finalizzate a razionalizzare i procedimenti ed a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PPTR (art. 5, comma 2); b) le modifiche ai vigenti piani urbanistici generali e territoriali degli Enti locali, se esse sono finalizzate unicamente all'adeguamento di detti piani alle previsioni del PPTR, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 comma 3 e 12 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia (art. 5, comma 3). Ebbene, l'adeguamento del PRG oggi in contestazione non può essere in alcun modo ricondotto al mero adeguamento al PPTR. In sede di adeguamento, il Comune si propone di fissare vincoli non compresi dal PPTR, attraverso una pianificazione del tutto nuova. Analizzando la tavola grafica c3b1, allegata all'ultima DCC di modifica e richiamata nel parere del Vs Comune, appare evidente che il bene che l'Ente vuole tutelare è la Torre Montecorvino, da cui la proposta progettuale conserva una distanza minima di 970 m (WTG 1). Anche a voler ritenere il cono visuale localizzato nel Comune di Pietra di Montecorvino, le Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (elaborato 4.4.1 approvato unitamente al PPTR) prevedono che in presenza di coni di visibilità l'area di rispetto sia estesa a 10 km, con conseguente preclusione - in ogni caso - a realizzare l'impianto eolico. Difatti, la competenza paesaggistica di tutela spetta al piano paesistico regionale vigente. In questo strumento non appare alcun cono visuale da rispettare ai sensi del RR 24/2010 e pertanto l'impianto è da considerarsi compatibile con lo strumento di pianificazione paesaggistica.

II.2 Nelle osservazioni formulate dallo Spett.le Comune di Volturino viene rappresentato che "Gli aerogeneratori WTG 13 e WTG 14 (ricadenti catastalmente sul foglio n. 9) sono ubicati ad una distanza (mt 540 ca WTG 14 e mt. 720 ca per WTG13) inferiore a metri 1.000,00 (distanza minima da nuclei abitati) dalla frazione di "Carignani" che viene individuata come territorio costruito sul Piano Regolatore del Comune di Volturino (in ossequio alle prescrizioni imposte dalla Regione Puglia all'approvazione del PRG) e che per quanto attiene l'edificazione e assoggettata alle norme della zona omogenea "B" e quindi a tutti gli effetti nucleo abitato. (si noti nella foto allegata al progetto la presenza della pubblica illuminazione). La frazione di Carignani non fa parte dell'edificato esistente (zona "B"), bensì è classificata come zona "E", verde agricolo. Ciò si evince dagli stralci seguenti (riportati fuori scala) sia della tavola F-1-A dell'adeguamento al PPTR del PRG del Comune di Volturino che della Tavola 20-bis del PRG. È evidente quindi che, in relazione alle abitazioni ricadenti nella frazione di Carignani, è necessario osservare il rispetto delle distanze disposte ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico e di sicurezza (requisiti ampiamente rispettati nel caso di specie) ma non vige l'obbligo del rispetto della distanza di 1 km. Tali parametri sono stati correttamente rispettati dalla Società, come evincibile nella documentazione in atti.

II.3 Con le proprie osservazioni Codesto Spett.le Comune riporta che "fa parte della progettazione l'elaborato -Posizionamento impianto eolico rispetto al cono visuale del Castello di Lucera -Vista d'insieme e dettaglio WTG 9 e 14, ove è stata indicata una distanza rispetto al castello di Lucera di mt 10.198,00 per l'aerogeneratore WTG 9 e metri 10.199,00 per l'aerogeneratore WTG14 considerando non l'estremo limite esterno dello stesso castello ma un punto all'interno, in caso di individuazione dell'origine del centro del cono visuale sul perimetro, entrambi gli aerogeneratori ricadono all'interno del cono visuale e quindi non assensibili". Si rinvia a quanto già riportato nelle osservazioni al preavviso di rigetto del MIBACT inviate in data 25 gennaio 2021 e, in questa sede, si ribadisce che i coni visuali non assolvono ad alcuna effettiva funzione di tutela paesaggistica e non possono in alcun modo consentire una valutazione negativa del progetto. Secondo le Linee Guida Nazionali (Allegato 3 lettera f) i coni visuali si riferiscono a zone la

cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica; analogamente, secondo l'Art. 85 delle NTA, consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica. Per quanto qui di interesse, la determinazione del cono visuale del Castello di Lucera è stata effettuata dalla Regione Puglia, nell'ambito del Regolamento Regionale 24/2010 (RR 24/2010) e, come confermato da codesta Spett.le Direzione, l'Impianto Eolico è esterno al cono di 20 km e quindi rispetta la prescrizione del citato Regolamento regionale. Pertanto, la distanza dal Castello di Lucera è quella riportata nelle cartografie ufficiali disponibili tramite il SIT Puglia e tale deve essere utilizzata come parametro di valutazione di talché, contrariamente a quanto statuito nel Preavviso di diniego, anche le WTG 9 e 14 sono ubicate in posizioni esterne alle perimetrazioni da cono visuale del Castello di Lucera.

II.4 Nelle osservazioni il Vs Spett.le Comune sostenerrebbe che "Gli aerogeneratori dal n. WTG 2 al WTG 5 (ricadenti catastalmente sui fogli n. 5, 6 e 7) sono ricompresi nelle aree individuate soggette ai VINCOLI BP (BENI PAESAGG ART 142C. 1 LETT M) D.LGS N 42/2001 - (SELVAPIANA) area individuata dalla Carta dei Beni Culturali Pugliesi". La disposizione citata del D.Lgs 42/2004 dispone che sono tutelate "Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, [...] m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. Nel caso specifico, le perimetrazioni riportate nel PPTR sono integralmente rispettate dal Progetto. Si riporta di seguito uno stralcio della cartografia PPTR relativa alle zone di interesse archeologico. Dalla mera analisi delle stesse risulta che tutte le WTG - incluse le WTG dalla n. 2 alla n. 5 - siano esterne ad aree di interesse archeologico, zone di interesse archeologico e relativa area di rispetto. Pertanto, anche tale contestazione è priva di fondamento e deve essere superata.

II.5 Con riferimento all'aerogeneratore WTG 3 ubicato nel terreno identificato in Catasto al foglio 6 particella 56, il Vs Spett.le Comune sostiene che lo stesso ricadrebbe ad una distanza di circa 120 metri dal bosco Riconi. Anche tale asserzione non è corretta. Tenuto conto che il diametro del rotore previsto in progetto è di 170 metri, il suo raggio è pari 85 metri. Come anche confermato dal Comune di Volturino, l'area perimetrata del bosco è ubicata a "circa 120 metri". Conseguentemente, l'area spazzata dall'aerogeneratore WTG 3 non interessa quella boschiva come riportato nell'immagine che segue. Ne consegue che anche tale osservazione deve ritenersi superata.

II.6 Codesto Spett.le Comune osserva che "L'aerogeneratore WTG 4 ubicato nel fondo in catasto al foglio 6 particella 98 ricade ad una distanza di circa 550 metri dall'immobile individuato in catasto al foglio n. 7 particella n. 502 (fabbricato)". L'edificio indicato è il ricettore ID 42 indicato nello Studio di Impatto acustico, per il quale è stato verificato il rispetto dei limiti di emissione acustica. Pertanto, tale osservazione è priva di rilevanza ai fini della valutazione.

II.7 Con riferimento all'aerogeneratore WTG 10 il Codesto Spett.le Comune rileva che "l'aerogeneratore WTG 10 ubicato nel fondo in catasto al foglio 8 particella 23 ricade ad una distanza di circa 100 metri dal fondo in catasto ai mappali n. 79 e 100; e l'aerogeneratore WTG 13 ubicato nel fondo in catasto al foglio 8 particella 657 ricade ad una distanza di circa 230 metri dal fondo in catasto al foglio 8 ai mappali n. 79 e 100". Lo stesso Comune si limita a rilevare che su tali fondi sono presenti due capannoni adibiti ad allevamento avicolo estensivo e fabbricati ad uso deposito e opere connesse. Codesto Spett.le Comune, tuttavia, osserva che di tali fabbricati non vi sarebbe traccia nella documentazione progettuale. Come si evince dalle due visure allegate (doc. 1), solo nel novembre 2019 la p.lla 79 è stata frazionata nelle particelle 952 e 953, e solo nel luglio 2020 la p.lla 953 è stata frazionata nelle p.lle 956 e 957 ed i relativi fabbricati sono stati accatastati in data 22 luglio 2020. Pertanto, alla data di redazione degli elaborati (ottobre del 2019) nonché alla data di presentazione dell'istanza in oggetto depositata in data 16 dicembre 2019, i terreni di che trattasi erano evidentemente dei seminativi e nessun immobile era riportato nelle visure catastali. Per tale ragione la documentazione progettuale non riporta tali elementi. Nel merito, stando a quanto rappresentato dallo stesso Comune di Volturino, il permesso di costruire non ha ad oggetto la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo. Ed infatti, gli immobili in questione sono stati accatastati in categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) in data 22 luglio 2020 (e, dunque, dopo la presentazione dell'istanza del progetto in oggetto) (doc. 1). Su tali basi, si è sovrapposta la planimetria delle isofone prodotta a valle dello studio acustico in situ, per conoscere l'impatto sugli stessi. Considerato lo stralcio qui riportato, si evince che i due capannoni di nuova realizzazione sono nel margine dell'isofona dei 45 dB, pertanto ampiamente entro i limiti imposti dal criterio assoluto, stante il fatto che il criterio differenziale non si applica per gli edifici non adibiti ad

uso abitativo (come quelli in questione). La strada di accesso agli aerogeneratori, inoltre, non prevede la sottrazione di suolo per effetto di un esproprio, bensì l'apposizione di una mera servitù di accesso, che fa salva l'integrità della proprietà fondiaria interessata. Si conclude che l'impianto eolico in progetto è compatibile con l'attività imprenditoriale avviata dalla sig.ra Cetola.

II.8 Nelle osservazioni formulate da Codesto Spett.le Comune viene rilevato altresì che gli aerogeneratori WTG 5 e la WTG 11 sarebbero ubicati nel fondo in catasto al foglio 7 particella 21/22 ad una distanza di circa 430,00/ 390 metri dall'immobile in catasto su foglio 7 ai mappali n. 871, 873, 876, 877. L'immobile citato è il ricettore ID 41, inserito nello studio di impatto acustico, ed in prossimità del quale è stata eseguita una misura fonometrica in data 02/07/2019, riportata nello studio di impatto acustico. Come riportato anche a pag. 25 dello Studio di Impatto acustico, in corrispondenza del ricettore ID 41 si rileverà, al massimo, un livello di immissione pari a 43,0 dB, in corrispondenza di velocità del vento superiori a 8 m/s. Si riporta uno stralcio dello Studio di Impatto Acustico per cui "il ricettore 41 è una casa rurale (in corrispondenza della quale è ubicato il punto di misura M1) comprendente una pluralità di ambienti e corpi di fabbrica, in parte abitativi ed in parte non abitativi. Poiché il criterio differenziale è da applicarsi all'interno degli ambienti abitativi, fermi restando i positivi risultati delle simulazioni di calcolo, una sua verifica puntuale potrà essere effettuata solo ad impianto realizzato, mediante misure con impianto in funzione e con impianto fermo ". Pertanto, l'installazione degli aerogeneratori in questione è compatibile con gli immobili menzionati.

II.9 Codesto Spett.le Comune, riporta, nelle proprie osservazioni che "1) L'aerogeneratore WTG 12 ubicato nel fondo in catasto al foglio 8 particella 572 ricade ad una distanza di circa 430,00 metri dall'immobile in catasto su foglio 8 ai mappali n. 376, 892, 310, 909, nonché a mt. 560 dagli immobili ubicati sulle particelle n. 931, 932, 933, 937, 936, 383, 382, 940; 2) L'aerogeneratore WTG 13 ubicato nel fondo in catasto al foglio 8 particella 657 ricade ad una distanza di circa 350,00 metri dall'immobile in catasto su foglio 7 ai mappali n. 887, 888, 889, nonché a mt. 580 dagli immobili ubicati sulle particelle n. 931, 932, 933, 937, 936, 383, 382, 940". Su tali basi, Codesta Spett.le Amministrazione conclude che si tratterebbe, così, di un nucleo abitato e non di case sparse. Si riporta di seguito l'inquadramento degli edifici citati su ortofoto con indicazione delle distanze dalle WTG 12 e 13. Si riporta di seguito anche lo stralcio della mappa delle isofone calcolate per l'area di impianto (cfr. Studio di impatto acustico) con indicazione della posizione dei medesimi edifici. In corrispondenza di tutti gli edifici citati, ci si trova più vicini all'isofona dei 40 dB rispetto all'isofona dei 45 dB e, pertanto, gli edifici saranno esposti ad un impatto acustico inferiore rispetto a quello dell'edificio identificato come ricettore ID 41, per il quale è stato puntualmente verificato il rispetto dei limiti sia assoluti che differenziali. In conclusione, l'installazione degli aerogeneratori risulta compatibile con gli edifici presenti nelle aree limitrofe a quelle di progetto, tenuto conto del rispetto delle distanze, della destinazione di tali edifici nonché delle risultanze dello Studio di Impatto acustico condotto dalla Società.

II.10 Nelle proprie osservazioni Codesto Spett.le Comune ritiene che gli aerogeneratori WTG n. 4,5, 10, 11, 12, 13, 14 non sarebbero installati nel rispetto delle "Linee guida regionali -1.4.1 linee guida per la progettazione localizzazione impianti alimentati da fonti rinnovabili" (PPTR Puglia) punto B 1.2.5.1.2 "Distanze ". Fermo restando quanto sopra rappresentato, si riportano comunque di seguito in linea generale le conclusioni dello Studio di Impatto Acustico. Si consideri che i livelli di pressione sonora prodotta dall'impianto in corrispondenza del ricettore sono tali da consentire di affermare che, ove a valle della realizzazione dell'impianto si verifichi un lieve superamento del criterio differenziale in periodo notturno, lo stesso potrà certamente essere recuperato mediante regolazione del livello di emissione acustica delle WTG più vicine al ricettore interessato che, lo ricordiamo, possono operare con una potenza acustica di picco fino a 6 dB inferiore rispetto al modo di funzionamento standard. Inoltre, analizzando le conclusioni della relazione sulla gittata massima "OW904002300DW A Relazione gittata massima", è deducibile come il posizionamento degli aerogeneratori rispetti anche la sicurezza, posizionandosi a distanze superiori a 212 m, come calcolato. Infine, la fattibilità è verificata anche in relazione al fenomeno dello shadow-flickering come si può leggere nella relazione "OW904002300DW A_Relazione sull'evoluzione dell'ombra" agli atti.

II.11 Codesto Spett.le Ente Comune rileva, erroneamente, l'asserita "omissione di valutazione di studi cumulativi per quanto riguarda il rumore, con effetti diretti sulla salute umana". Non è così, lo Studio di Impatto Acustico riporta, alla pagina 27, una specifica "NOTA SUGLI IMPATTI CUMULATIVI" "In un buffer di 3 km dall'area di installazione degli aerogeneratori in progetto sono presenti altri impianti eolici, la cui posizione è riportata negli elaborati cartografici seguenti. Nelle immagini ciascun impianto è identificato dal

relativo codice identificativo presente sul catasto FER del SIT Puglia. Si è proceduto ad effettuare due ulteriori simulazioni numeriche, mediante il modello di calcolo già descritto, allo scopo di verificare l'impatto cumulato dell'impianto in progetto con quelli esistenti. Non essendo disponibili dati specifici relativi alla potenza acustica emessa da ciascun aerogeneratore, si è ipotizzato che ciascuno degli aerogeneratori installati abbia una potenza acustica di 105.0 dB. [...] L'osservazione delle immagini precedenti consente di affermare che le zone di influenza acustica dei vari impianti non si sovrappongono in maniera sostanziale e, in particolare, non si sovrappongono nella zona in cui sono ubicati i ricettori maggiormente esposti al rumore che sarà generato dalle opere in progetto. Non sono prevedibili, pertanto, dal punto di vista acustico, impatti cumulativi sostanziali delle opere in progetto con le altre installazioni eoliche presenti in un buffer di 3 km ". Pertanto, tale tema è stato opportunamente affrontato e correttamente rappresentato dalla Società e le risultanze portano a concludere per la compatibilità del Progetto, anche sotto questo aspetto, con l'ambiente e la salute umana. Si rileva ulteriormente che, la mancata rappresentazione nella documentazione progettuale, di tali fabbricati è dovuta alla circostanza per cui al momento della redazione del progetto, gli stessi non fossero accatastrati e/o dotati di certificato di agibilità/abitabilità. II.12 Con riferimento al rilievo di Codesto Spett.le Comune per cui, in relazione al report fotografico, "i punti di vista utilizzati per l'inserimento degli aerogeneratori nell'ambiente sono ubicati a quote molto più basse rispetto all'area di insediamento", si precisa che nell'elaborato "OW904002300DWOO _Fotomontaggi" si deduce che sono stati prodotti fotoinserti da 8 differenti punti di presa ubicati, rispetto all'Impianto Eolico, a differenti distanze ed in differenti direzioni cardinali. La documentazione progettuale contiene, dunque, la completa rappresentazione dei luoghi e dell'inserimento del Progetto. Per tale ragione, si contesta anche la pretestuosa conclusione di Codesto Spett.le Comune per cui "non si ha la reale percezione dello scempio che si sta cercando di perpetrare, anche perché le foto sono schiarite o oscurate a piacimento, e comunque sempre per minimizzare gli impatti". Con spirito costruttivo e mirato sempre al confronto tecnico per chiarire gli aspetti evidenziati su un piano oggettivo, si invita Codesto Spett.le Comune a fornire gli elementi tecnici su cui si basa tale generica affermazione. Sulla base delle presenti controdeduzioni, si chiede a codesto Spettabile MATTM di concludere il procedimento in oggetto, rilasciando il giudizio positivo di compatibilità ambientale del Parco eolico, operando una concreta valutazione del progetto nel merito e superando le infondate osservazioni del Comune. Si allega: 1) Visure catastali del Comune di Volturino (immobili di proprietà della sig.ra Cetola).”;

- il Proponente ha così controdedotto alle osservazioni del Comune di Motta Montecorvino: “In Premessa: Con istanza prot. MATTM n. DVA/32723 del 16/12/2019, la Società presentava al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza il rilascio del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006 come modificato con D.Lgs. 104/2017, in relazione al progetto indicato in oggetto (il "Progetto" o l'"Impianto Eolico"). Il Progetto, consistente nella costruzione ed esercizio di un impianto eolico denominato "Selva Piana", composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a 84 MW e delle relative infrastrutture di connessione, insiste nell'unica area del Comune di Volturino idonea alla realizzazione di impianti eolici di grande taglia, ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e del R.R. 24/2010. Con riferimento al procedimento in oggetto, la scrivente ha, in ultimo con PEC del 10 agosto 2020, prot. 417_20hol, trasmesso le integrazioni documentali richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con le note prot. 7652 del 27 febbraio 2020 e prot. 8356 del 4 marzo 2020 (sebbene inoltrate alla scrivente da codesto Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare soltanto in data 14 aprile 2020). In data 9 ottobre 2020 è stato pubblicato un ulteriore avviso al pubblico in relazione al quale, seppur tardivamente, sono giunte le osservazioni sopra richiamate. In particolare, le presenti controdeduzioni presentate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 applicabile ratione temporis (Si specifica che al procedimento in esame, la cui istanza è stata presentata il 16.12.2019, si applicano le previsioni ed i termini di cui al D.Lgs. 152/2006 previgenti alle modifiche introdotte dal D.L. 76/2020 come convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120. Difatti, l'articolo 50, comma 3, del D.L. 76/2020 prevede che "le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"), avranno ad oggetto; le osservazioni formulate dal Comune di Motta Montecorvino con nota prot. 4199 del 7 dicembre 2020 e caricate sul portale in data 26.1.2021.

II. Controdeduzioni: II.1 Con le proprie osservazioni, il Comune di Motta Montecorvino rileva che "L'area del rotore della pala invade totalmente lo spazio aereo sovrastante un tratto della strada di proprietà comunale denominata "Selva Piana" e della relativa fascia di pertinenza. Detta situazione, oltre a generare un impatto di tipo ostativo per il fenomeno di shadow/flickering, crea un evidente pericolo per la pubblica e privata incolumità". Da una più approfondita valutazione della posizione dell'aerogeneratore WTG 1, come suggerita dall'ufficio tecnico del Comune di Motta Montecorvino, risulta che l'area del rotore invade parzialmente lo spazio aereo sovrastante l'area catastale di una strada comunale denominata "Selva Piana". Pertanto, tenuto conto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del superamento del dissenso espresso, si fa notare che uno spostamento non sostanziale di soli 9 m dell'aerogeneratore WTG 1 verso Nord eviti il sorvolo in questione. Le coordinate della nuova posizione suggerita sono: Si riporta, per completezza, uno stralcio della nuova possibile posizione, a seguito della modifica suddetta. A seguito di tale potenziale e minimo spostamento, si è provveduto ad effettuare una nuova analisi dell'evoluzione dell'ombra, considerando quattro recettori A, B, C e D, posizionati sulla strada comunale Selvapiana in questione. Come è possibile evincere dallo stralcio seguente, relativo all'analisi dell'evoluzione dell'ombra, la citata strada comunale risulta colpita solo parzialmente dal fenomeno dell'ombreggiamento dovuto alla WTG01. In particolare, indipendentemente dalla distanza dell'aerogeneratore rispetto alla strada comunale, il fenomeno dell'ombreggiamento produce il precedente diagramma a farfalla, di cui si riporta uno zoom nell'immagine soprastante, dal quale è possibile evincere che il tratto della strada comunale in direzione dei recettori posti nelle posizioni A, C e D, risulta interessato da tale fenomeno, rispettivamente nei mesi tra marzo e settembre (recettore A), nei mesi tra marzo e ottobre (recettore C), nei mesi tra marzo e maggio e tra luglio e ottobre (recettore D), mentre il tratto della strada su cui è posto il recettore B, risulta totalmente estraneo al fenomeno dell'ombreggiamento. Analizzando i dati delle temperature medie misurati dalla stazione meteorologica più vicina, quella di Campobasso, si evince che la temperatura media a metà marzo è di 9°C, mentre a fine settembre - inizio ottobre risulta essere di 1 7°C. Pertanto, il fenomeno dell'ombreggiamento non è tale da indurre gelo sulla carreggiata stradale. Sulla base di tali evidenze, il posizionamento dell'aerogeneratore risulta compatibile. I.2 Codesto Spett.le Comune rileva che "l'area oggetto d'intervento, così come previsto dal Piano di Fabbricazione approvato di questo Comune, ricade in zona omogenea "E" - verde agricolo, per le quali aree è prevista una distanza minima dal ciglio stradale". Come esplicitato al paragrafo che precede, l'area oggetto di intervento ricade in zona omogenea "E" dal Piano di Fabbricazione del Comune di Motta Montecorvino, il quale prevede una classificazione secondo il D.M. 1/7/1968, in base al quale, secondo l'art. 3, la strada in questione risulta classificata come strada comunale di tipo D, avendo una larghezza della propria sede inferiore ai 10,50 metri: "Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così distinte agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli: Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9); B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato I); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717, art. 7); C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente". Il Piano di Fabbricazione, pertanto, non prevede distanze minime per tale categoria di strada. Inoltre, il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede unicamente distanze degli aerogeneratori dalle strade provinciali o nazionali: "la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre". Pertanto, la posizione dell'aerogeneratore risulta compatibile con le distanze minime previste. II.3 Codesto Spett.le Comune ritiene che "La pala è posta a circa 1.900 m dal centro abitato di Motta Montecorvino, cioè ad una distanza inferiore a 15 volte il diametro dell'elica". Tra gli accorgimenti progettuali osservati nella definizione del layout di progetto, vi è l'utilizzo di una distanza dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti

non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore ($H_{max} = 200 \text{ m}$) compatibilmente con le misure di mitigazione indicate all'art. 5.3. punto b) dell'Allegato IV del D.M. 10 settembre 2010 "minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m". Pertanto, la distanza di 1.900 m dal centro abitato di Motta Montecorvino, risulta compatibile con le distanze minime indicate dal D.M. 10 settembre 2010 (6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore: $6 \times H_{ma} \times 200 \text{ m} = 1.200 \text{ m}$). L'art. 18.4. del DM 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", prevede che, le Regioni, qualora necessario, adeguino le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime linee guida. Su tali basi, la Regione Puglia ha recepito il suddetto D.M. pubblicando il R.R. n. 24/2010 Recante Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", diventando il documento di riferimento per la valutazione progettuale degli impianti eolici e superando, di fatto, le linee guida per la realizzazione di impianti eolici della Regione Puglia del 2004. Il Progetto, si mostra, pertanto, conforme alla disciplina nazionale e regionale. II.4. Codesto Spett.le Comune rileva che "Latorre eolica è posta a circa 500 m dalla S.P. 369 (ex S.S. 17) e a circa 1.300 m dalla S.S. 17, cioè ad una distanza inferiore a 4 volte il diametro dell'elica". Tra gli accorgimenti progettuali osservati nella definizione del layout di progetto, vi è l'utilizzo di una distanza da strade pubbliche ad alta densità di transito di tipo provinciale, regionale e/o nazionale non inferiore all'altezza massima dell'aerogeneratore ($H_{max} = H_{m\text{ozzo}} + R_{\text{rotore}}$) pari a 200 m per l'aerogeneratore considerato e, comunque, non inferiore a 150 m dalla base della torre, compatibilmente con le misure di mitigazione prescritte all'art. 7.2 punto a) dell'Allegato IV del D.M. 10 settembre 2010 "la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre". Inoltre, come riportato nell'elaborato "Documentazione Specialistica _04", il calcolo della gittata massima ha restituito un valore pari a 212,10 m, inferiore alle distanze citate nella suddetta nota. II.5 Codesto Spett.le Comune rileva infine che "La rete viaria comunale esistente non consente il transito degli automezzi che dovrebbero trasportare le strutture". Anche tale aspetto è stato affrontato ed il Progetto prevede l'adeguamento della viabilità esistente che collega la strada provinciale SP369 alla strada comunale Selvapiana, per permettere il transito dei mezzi per il trasporto delle strutture. Sulla base delle presenti controdeduzioni, si chiede a codesto Spettabile MATTM di concludere il procedimento in oggetto, rilasciando il giudizio positivo di compatibilità ambientale del Parco eolico, operando una concreta valutazione del progetto nel merito e superando le infondate osservazioni del Comune. Si allega: 1) Shadow 4- Ricettori.”;

- il Proponente ha così controdedotto alle osservazioni del Pubblico (privati cittadini): “I. Premessa: Con istanza prot. MATTM n. DVA/32723 del 16/12/2019, la Società presentava al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza il rilascio del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006 come modificato con D.Lgs. 104/2017, in relazione al progetto indicato in oggetto (il "Progetto" o l' "Impianto Eolico"). Il Progetto, consistente nella costruzione ed esercizio di un impianto eolico denominato "Selva Piana", composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a 84 MW e delle relative infrastrutture di connessione, insiste nell'unica area del Comune di Volturino idonea alla realizzazione di impianti eolici di grande taglia, ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e del R.R. 24/2010. Con riferimento al procedimento in oggetto, la scrivente ha, in ultimo con PEC del 10 agosto 2020, prot. 417_20hol, trasmesso le integrazioni documentali richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con le note prot. 7652 del 27 febbraio 2020 e prot. 8356 del 4 marzo 2020 (sebbene inoltrate alla scrivente da codesto Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare soltanto in data 14 aprile 2020). In data 9 ottobre 2020 è stato pubblicato un ulteriore avviso al pubblico in relazione al quale, seppur tardivamente, sono state pubblicate le osservazioni sopra richiamate (mai trasmesse alla scrivente). Le presenti controdeduzioni presentate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 applicabile ratione temporis (Si specifica che al procedimento in esame, la cui istanza è stata presentata il 16.12.2019, si applicano le previsioni ed i termini di cui al D.Lgs. 152/2006 previgenti alle modifiche introdotte dal

D.L. 76/2020 come convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120. Difatti, l'articolo 50, comma 3, del D.L. 76/2020 prevede che "le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto") avranno ad oggetto le osservazioni formulate dai sig.ri Monaco Giuseppe, Monaco Raffaele e Santacroce Elisabetta pervenute al MATTM registrata con n. prot. 0103091 il 09-12-2020 e pubblicata sul sito il 12.02.2021. II. Controdeduzioni: II.1 Si sottolinea preliminarmente che gli osservanti hanno formulato le "rimostranze volte soprattutto all'eccesso di potere che la proponente vuole imporre sulla proprietà privata degli scriventi". Pertanto, come verrà illustrato nel prosieguo le osservazioni non sono formulate per tutelare aspetti ambientali propri del procedimento in oggetto ma nel mero interesse del privato e, solo per tale motivo, meritano di essere disattese. II.2 Procedendo con ordine, nelle proprie osservazioni i sig.ri Monaco Giuseppe, Raffaele e Santacroce Elisabetta fanno notare che "nell'area esiste già una rete viaria sviluppata, non presa in considerazione, nel minimizzare la necessità di nuove viabilità". Contrariamente a quanto osservato dai signori Monaco/ Santacroce, la Società ha presentato una soluzione progettuale che è frutto di un'analisi tecnica dettagliata che prende in considerazione l'esistenza dei vincoli sull'area e dei corpi idrici interessati. Infatti, la soluzione tecnica proposta è quella che è volta a minimizzare, se non ad eliminare, gli impatti significativi e negativi sull'ambiente, pur tenendo conto delle infrastrutture viarie già presenti nell'area. Ad ogni buon conto, la Società si rende disponibile ad un adeguamento progettuale qualora gli Enti preposti alla valutazione ambientale, a fronte di un bilanciamento di interessi, individuino un'alternativa alla soluzione proposta dalla scrivente. II.2 In un successivo passaggio, delle osservazioni, si legge che "il tratto contrassegnato con strada superflua su asse WTF 12-14 non è indispensabile alla viabilità interna del parco eolico e molte strade da adeguare sono di proprietà privata". A parte la genericità di tale rilievo, deve essere precisato che la progettazione civile attinente all'impianto in oggetto, si basa sulle evidenze catastali disponibili che individuano tali percorsi già esistenti. Ad ogni buon conto, benché tali percorsi si riferiscano a strade private, il progetto prevede il mero asservimento, mediante adeguamenti e migliorie che potranno essere sfruttati anche dai signori Monaco/Santacroce tenuto conto della compatibilità dell'utilizzo da parte degli stessi. II.3 Di seguito, gli stessi sig.ri Monaco/ Santacroce osservano che "Per quanto riguarda la particella 78 wtg 11, il soggetto promotore, al termine della procedura di acquisizione della proprietà su cui insisterà l'aereogeneratore, comporterà adempimenti aggiuntivi come il frazionamento dell'area. Ovviamente si creerà un altro fondo a sè stante intercluso, generando una "limitazione". In primis, come già rilevato, in merito al frazionamento dei campi ad uso agricolo, si segnala che le strade di impianto potranno essere utilizzate anche dagli stessi agricoltori per raggiungere i propri fondi nonché per proseguire l'attività agricola, senza soluzione di continuità. Peraltro, tenuto conto che tra i due fondi della medesima proprietà, sebbene attraversati da una strada di impianto, non verranno installate recinzioni di alcuna natura e che la strada avrà un dislivello rispetto al piano campagna assolutamente superabile con gli ordinari mezzi agricoli, i citati fondi potranno essere ugualmente coltivati semplicemente attraversando la strada per "spostarsi" da una parte all'altra del fondo, senza alcun aggravio delle attività lavorative. Tenuto conto di tali rilievi, non si comprende le ragioni per cui "questo comporterebbe un aggravio di tempo, usura di macchinari da maggiore svolte a fine campo, maggior utilizzo di prodotti che occorrono per coltivare il campo, andando contro quelle che sono le buone pratiche agricole per sovrapposizione di prodotti chimici.". Infine, la realizzazione della strada prevedendo un mero asservimento non richiederà alcun frazionamento né dal punto di vista formale né sostanziale e, soprattutto, non sarà realizzato alcun fondo intercluso. È dunque evidente che la Società ha operato una valutazione guidata da principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza orientata, tra l'altro, al minor sacrificio del privato e al rispetto del diritto di proprietà e di attività di impresa. Pertanto, tali osservazioni, totalmente prive dei presupposti di fatto, devono essere superate. II.4 In merito all'asserita incongruenza citata nelle osservazioni tra la planimetria presente all'interno del SIA e allegato 5 delle integrazioni al Mibact, deve essere rilevato che si tratta, indubbiamente, di un errore materiale dovuto ad un refuso. Di fatti, la pagina 11 dello SIA di ottobre 2019 riporta la stessa immagine di pag. 11 dell'ALL. 5 citato. Entrambe le immagini sono errate perché legate ad una preliminare versione di progetto, poi superata, a seguito di un ulteriore studio di dettaglio che ha condotto alla versione progettuale oggetto dell'istanza. L'ulteriore riprova di quanto qui dedotto, sono le immagini a pag. 16 e 17 dello stesso SIA, che non cambiano nelle versioni di ottobre 2019 e aprile 2020 e che, peraltro, riportano un layout allineato alle planimetrie del piano particellare di esproprio. II.5 I sig.ri Monaco/ Santacroce facendo

riferimento alla Relazione Paesaggistica, "Al punto 1.2 della RELAZIONE PAESAGGISTICA datata 3111012019 alla pagina 9 si riporta "Il sito rientra nelle disponibilità della società richiedente in forza di contratti preliminari di compravendita sottoscritti con tutti i proprietari delle aree interessate dall'intervento, regolarmente registrati e trascritti. Si rende noto che i sottoscritti non sono stati in alcun modo contattati, né tantomeno hanno stipulato Contratti di Compravendita.". Anche in tale caso, si tratta di un refuso. Le aree verranno acquisite mediante procedura espropriativa qualora non si riesca a raggiungere un accordo bonario, in linea con le buone pratiche societarie. Di fatto, è stata richiesta la pubblica utilità dell'opera e consegnata tutta la documentazione necessaria all'avvio della procedura di esproprio. Per ovvie ragioni e in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile, le trattative con i proprietari saranno avviate solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie alla costruzione. II.6 I Signori Monaco/ Santacroce riportano nelle proprie osservazioni una asserita modifica sostanziale tra quello che era l'inquadramento su ortofoto ed il piano particellare d'esproprio, rilevando che il frazionamento determinerebbe maggior danno poiché la quantità di particelle interessate diverrebbe più consistente. Come evidenziato precedentemente, per le strade di servizio all'impianto non si procederà con frazionamento ma con un mero asservimento coattivo. L'asservimento coinvolgerà un'area a ridosso della viabilità esistente che è anch'essa fascia di rispetto come definito nelle NTA del PRG vigente. Riguardo alla modifica paventata, si rinvia a quanto già dedotto al punto 11.4 che precede la documentazione di SIA. II.7 Nelle osservazioni in oggetto, i signori Monaco/ Santacroce ritengono- erroneamente- che la Società avrebbe applicato criteri diversi nell'individuazione di servitù di passaggio della WTG 12. Tale errore deriva dall'errata indicazione della planimetria alla pag. 11, come rilevato al punto 11.4 che precede. L'accesso alla WTG 12 è quello riportato nelle planimetrie del piano particellare di esproprio e nelle planimetrie e nelle immagini delle pag. 16 e 17 dello SIA Il layout della strada di accesso è frutto di una ottimizzazione delle opere elettriche a realizzare. Infatti, definito il circuito elettrico di impianto, il percorso del cavidotto proposto è il più breve possibile. Inoltre, dovendo posare il cavidotto lungo il percorso più breve, la Società ha scelto di seguire il tracciato con la viabilità di accesso alla macchina, soddisfacendo, così, il criterio di minima occupazione di suolo, come richiesto dagli stessi osservanti. Si ribadisce che l'immagine a pag. 11 dello SIA è un refuso. La restante documentazione progettuale, a cui far riferimento, attesta tale efficace soluzione. II.8 Successivamente, nelle proprie osservazioni i Signori Monaco/ Santacroce asseriscono che una "scarsa considerazione vi è stata nei confronti della rilevante importanza del BORGO CARIGNANI (CARIGNANO), un centro abitato di antica fondazione con parte di complesso a corte chiusa." In primis si specifica che, con riferimento al PRG del Comune di Volturino, la frazione di Carignani non fa parte dell'edificato esistente (zona "B"), bensì fa parte della zona E, verde agricolo. Ciò si evince dagli stralci seguenti: sia della tavola F-1-A dell'adeguamento al PPTR del PRG del Comune di Volturino che della Tavola 20bis del PRG. È evidente quindi che per le abitazioni ricadenti nella frazione di Carignani è opportuno osservare distanze di rispetto che consentano di non avere problemi di inquinamento acustico e di sicurezza (requisiti ampiamente rispettati nel caso di specie), ma non vige l'obbligo del rispetto della distanza di 1 km). In secundis, con riferimento all'"impatto visivo sul borgo di Carignani, si evidenzia che l'impianto sarà ubicato, rispetto al borgo stesso, in un'unica direzione di vista. Come si evince dall'immagine seguente, rispetto ad un osservatore ubicato nel Borgo di Carignani, tutte le WTG proposte saranno ubicate entro un angolo di 54° circa (linee di vista rosse in figura). Infine, le ultime macchine verso ovest, che contribuiscono alla perimetrazione dell'angolo di vista appena calcolato, saranno percepite in maniera trascurabile, in virtù della distanza. Pertanto, l'impianto occuperà visivamente circa il 50% del campo visivo di un osservatore rivolto verso l'impianto stesso, e, ovviamente, frazioni inferiori del campo visivo man mano che la direzione di osservazione ruota rispetto a quella centrata sull'impianto. Si ritiene quindi che si tratti di un impatto contenuto, sicuramente inferiore ai benefici che l'impianto apporterà in termini di produzione di energia rinnovabile. II.9 Nelle osservazioni dei signori Monaco/ Santacroce si legge che la distanza minima tra aerogeneratori non sarebbe rispettata. Non è corretto. Il DM 10.09.2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" indica (cfr. allegato 4) che una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio, di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento, e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento". Fermo restando quanto già indicato in tutti gli elaborati progettuali, si riportano di seguito due immagini in cui è indicata la distanza tra le WTG, sia in valore assoluto che come rapporto rispetto al diametro del rotore. È evidente che nessuna

- macchina dista dalla vicina meno di 3 diametri. Inoltre, è stato prodotto un documento di analisi puntuale degli impatti cumulati, disponibile agli atti, cui si rimanda integralmente (rif. Quadro di Riferimento Ambientale - OW904002300DWO--ANALISI-IMPATTI-CUMULATI). Pertanto, sulla base di quanto dedotto con la presente nota, le osservazioni formulate dai signori Monaco/Santacroce devono essere disattese. Sulla base delle presenti controdeduzioni, si chiede a codesto Spettabile MATTM di concludere il procedimento in oggetto, rilasciando il giudizio positivo di compatibilità ambientale del Parco eolico, operando una concreta valutazione del progetto nel merito e superando le infondate osservazioni dei Sig.ri Monaco Giuseppe, Monaco Raffaele e Santacroce Elisabetta.”;*
- *il Proponente ha prodotto la documentazione relativa alle controdeduzioni così come affermato nella citata nota prot. MATTM/0024652 del 09/03/2021 alle osservazioni del Comune di Volturino ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. Il proponente riporta quanto segue: “Si premette che il Comune di Volturino, per il tramite dell’Ufficio Tecnico, ha fatto già pervenire a codesto Spett.le MATTM, le proprie osservazioni datate 12 ottobre 2020 con nota prot. 7421 del 12 ottobre 2020 e caricata sul portale in data 23 ottobre 2020. Tali osservazioni sono state riscontrate dalla scrivente in data 12 febbraio 2021 mediante controdeduzioni ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 inviate con nostro prot. 066 2l vol. In data 12.02.2021, codesto Spett.le Ministero, ha caricato sul portale le ulteriori osservazioni del Comune di Volturino prot. 0102943 del 09 dicembre 2020 recanti la Delibera del Consiglio Comunale n 30 del 4 dicembre 2020 con cui il Comune di Volturino ha manifestato il proprio dissenso alla realizzazione del progetto sulla base di una relazione del Tavolo Tecnico (di seguito "Relazione Tecnica") del Parere dell’Ufficio Tecnico (già trasmesso separatamente). Di seguito, si riportano alcune note di risposta alla relazione presentata in allegato alla delibera del Consiglio Comunale di Volturino n. 30 del 4.12.2020. Si ritiene necessario puntualizzare che, sebbene sia più che legittima che i pareri degli enti locali, soprattutto quando recanti un dissenso, devono essere congruamente ed oggettivamente motivati sulla base di presupposti tecnici e giuridici delineati dalla normativa applicabile. Rinviano a quanto già dedotto con nostra nota del 12 febbraio 2021 con riferimento al Parere Tecnico del Comune di Volturino del 12 ottobre 2020, si riportano di seguito le controdeduzioni alla Relazione Tecnica allegata alla delibera di Consiglio Comunale. I.1 Con le presenti controdeduzioni la Società chiarisce, tra l’altro che non è intenzione della stessa sottostimare o degradare il "bene" paesaggio riconosciuto e tutelato, nel nostro ordinamento, anche a livello costituzionale. Parimenti giova rammentare che, a tal riguardo, il competente Ministero per i beni e le attività culturali ha delineato le Linee Guida per l’inserimento paesaggistico degli impianti eolici che tiene in debito conto anche della Convenzione del Paesaggio. La realizzazione di tali impianti è possibile e attualmente individuata come necessaria alla luce della posizione dell’attuale Governo e del programma del Ministero per la Transizione Ecologica. Del resto, le stesse associazioni di categoria preposte alla tutela ambientale e paesaggistica hanno riconosciuto che la transizione ecologica è una priorità e che la realizzazione di infrastrutture e impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile ne sono lo strumento, senza che ciò comporti una illegittima trasformazione del paesaggio tenuto conto che, proprio grazie a tali opere, la vita della collettività è salvaguardata, anche in un’ottica di prevenzione e precauzione. II.2 Premesso la- parziale- ricostruzione del quadro di riferimento normativo, nella Relazione Tecnica allegata alla delibera di Consiglio Comunale, al punto 3, viene rappresentato che "è necessario (...) che in sede di VIA venga superato l’approccio parcellizzato proposto dalla Società istante e si consideri invece il territorio nelle sue molteplici sfaccettature". Si fa presente che la Società proponente ha presentato copiosa documentazione progettuale finalizzata ad analizzare gli impatti non nella loro singolarità bensì nella loro interezza, tenuto conto, altresì, di un’area sensibilmente più ampia rispetto a quella effettivamente interessata dalla realizzazione dell’Impianto. Non è chiaro, quindi, cosa si intenda con il termine "parcellizzato". La Società non ha effettuato valutazione avulse e asettiche ma, come risultante dalla documentazione progettuale e ribadito nel prosieguo, ha attentamente e diligentemente tenuto conto del contesto culturale, funzionale nonché paesaggistico in cui il Progetto sarà realizzato. Pare utile ribadire che la progettazione e la relativa istanza sono state presentate dalla Società tenuto conto della normativa nazionale, comunitaria e nazionale applicabile ratione temporis e che tiene conto, inevitabilmente, della fisiologica evoluzione del concetto di sostenibilità e di compatibilità ambientale e, pertanto, nel pieno rispetto delle identità*

territoriali locali (per cui lo stesso legislatore ha previsto delle misure di compensazione) e, conseguentemente, del principio di legalità. Al contrario, il riferimento alla Convenzione di Aarhus del 1998 (non 2008 come riportato nella Relazione Tecnica) è infine inconferente, tenuto conto che la stessa (i) regola l'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale che, nel procedimento in oggetto pare oltremodo garantita e (ii) non riporta tra i progetti elencati all'Allegato I gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Pertanto, tale generica osservazione contenuta nella Relazione Tecnica rimane priva di rilievo. II.5 Al paragrafo 5 della Relazione Tecnica viene delineato che la proponente non avrebbe effettuato una valutazione concreta ai fini della valutazione dell'impatto sul territorio. II.5.1 Viene riportato che "la D.G.R. n.2122 del 23.10.2012 e la D.D. n.162 del 6.6.2014 risultano quindi impropriamente richiamate nel SIA prodotto dalla Società, atteso che tale studio non risulta avere preso in considerazione elementi oggetto di valutazione obbligatoria ai fini dello studio degli impatti cumulativi, quali le ZTV (Zone di visibilità teorica) per quanto concerne la densità delle installazioni, la ca-visibilità e il più complessivo effetto selva. A tale proposito si osserva che la Società non ha considerato la totalità degli impianti già autorizzati, quelli in esercizio, quelli per i quali le procedure autorizzative siano ancora in corso; la D.D. n.162/2014, peraltro, richiede che l'area di ZVT sia definita da un raggio di almeno 20km dall'impianto; tale verifica non è stata effettuata e, in ogni caso risulta incompleta in quanto, come detto, sono stati omessi i ricettori esistenti e già autorizzati". Così non è. La documentazione progettuale risulta completa e precisa, tenuto conto che: 1) La visibilità teorica dell'impianto è stata calcolata e mostrata graficamente nella relazione paesaggistica a partire dalla pagina 128; 2) a pagina 25 dell'elaborato "analisi degli impatti cumulati" è mostrata la visibilità fino ad un buffer di 20 km; 3) a pagina 28 dell'elaborato "analisi degli impatti cumulati" è mostrata la Distribuzione di intervisibilità della totalità degli aerogeneratori ricadenti nell'AVI. Dalla mera lettura di tale documentazione tecnica, risulta evidente la completezza della valutazione. Ed infatti, lo stesso Ufficio Tecnico del Comune di Volturino del 12 ottobre 2020 non ha sollevato alcuna contestazione in tal senso. Non è chiaro, pertanto, sotto quale profilo tecnico la progettazione sia carente. Tenuto conto che tale osservazione si dimostra infondata, deve essere superata. II.5.2 Successivamente, nella "relazione tecnica" si fa riferimento al fatto che la proponente non abbia preso in considerazione gli impatti sul patrimonio culturale e identitaria. Tale osservazione coglie un po' di sorpresa tenuto conto che, agli atti, è presente un documento specifico che affronta la questione denominato, appunto, "Impatti sul Patrimonio Culturale" a cui s rinvia. In merito agli effetti sul settore agricolo, lo Studio di Impatto Ambientale affronta compiutamente il tema ed in cui, tra l'altro, si legge "L'area d'intervento è interessata da attività agricola, in particolare per la quasi totalità da seminativi. Questa attività potrà proseguire senza alcun disturbo a valle della realizzazione dell'impianto, posto che l'occupazione di territorio sarà assolutamente modesta (circa 3, 7 ettari di occupazione del suolo definitiva, legata alla viabilità di nuova realizzazione, alle fondazioni ed alle piazzole definitive)" (cfr. tra l'altro pag. 11). È infatti noto che l'attività agricola prosegue anche a valle della installazione di impianti eolici e, pertanto, non ci sono motivi ostativi dalla coesistenza dell'impianto nell'area. Difatti, tenuto conto delle caratteristiche costruttive, gli impianti eolici non comporta una sottrazione di suolo alle attività locali. Nel concreto, sulla evidente compatibilità di tali attività agro-colturali presenti sul territorio comunale con la realizzazione dell'Impianto Eolico in questione, si rinvia alle osservazioni già trasmesse dalla scrivente in data 12 febbraio 2021 ed in data 4 marzo 2021. II.5.3 La Relazione Tecnica del Comune di Volturino riporta, errando, che sarebbe stata omessa la valutazione dei cono visivi di rilevanza storico-paesaggistica. Anche tale osservazione è falsa. Sono stati proposti, tra gli altri, fotoinserti sia dal Castello di Lucera, che dalla Torre di Montecorvino, riportati di seguito per comodità di lettura (si rimanda agli elaborati progettuali per una rappresentazione di maggior dettaglio e a quanto rappresentato nelle controdeduzioni formulate in data 12 febbraio 2021). Si coglie l'occasione per ribadire che il Regolamento Regionale (Regione Puglia) 31-12-2010, n. 24, regolante le modalità di inserimento degli impianti FER sul territorio, non riporta alcun cono visivo a tutela della Torre di Montecorvino. Detto cono visivo non è nemmeno riportato nel Piano Paesaggistico Regionale (PPTR), e, pertanto, non costituisce alcun vincolo preclusivo alla realizzazione dell'impianto. Si rinvia alle controdeduzioni della scrivente trasmesse

in data 12 febbraio 2021 anche in relazione alla illegittimità ed inapplicabilità della Deliberazioni di Consiglio Comunale del 31 gennaio 2019 e del 29 luglio 2020. Ciò che non può essere taciuto è che l'osservazione formulata nella Relazione Tecnica si conclude con un "a mio parere, al di là dei rilievi planimetrici e delle distanze relative non è possibile installare neppure gli aerogeneratori esterni ai confini di piano". È evidente che le osservazioni formulate dal Comune di Volturino sono fondate su una mera opinione (di un non identificato componente del Comitato Tecnico) priva di rilevanza obiettiva ed in contrasto con la programmazione e pianificazione regionale e che inficia, così, l'intera valutazione del Comune. II.5.4 In aggiunta, nella Relazione Tecnica, viene riportato che gli aerogeneratori di progetto in questione, avrebbero dimensioni tali da occludere le visuali considerate nel progetto di adeguamento. Si evidenzia che, in virtù della loro distanza reciproca, gli aerogeneratori non occludono alcuna visuale. Ciò detto si rileva anche che l'impianto non insiste su alcun'area interessata dalle componenti tutelate dall'art 76 delle NTA PPTR (città consolidata, testimonianza della stratificazione insediativa, area di rispetto delle componenti culturali e insediative, paesaggi rurali) e pertanto l'art. 76 delle NTA del PPTR non è applicabile. II.5.5 Infine, con riferimento all'art.68, la Relazione Tecnico, pretende di applicare una norma di tutela del PPTR in un luogo per il quale tale tutela non si applica. Difatti, il citato articolo 68 ha ad oggetto "Definizioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici", e riguarda, per l'appunto, Parchi e Riserve, Siti di rilevanza naturalistica, Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali. Le opere proposte, invece, non interessano alcuna delle aree indicate dall'art. 68 delle NTA del PPTR. II.6 La Relazione Tecnica pretende poi di tener conto della "caratteristica a forte significazione archeologica ancora da indagare in tutta la sua consistenza". Da tale affermazione risulta evidente la contraddittorietà delle osservazioni. Ad ogni buon conto, la Relazione Tecnica parrebbe riferirsi all'art. 80 delle NTA del PPTR, recante "Prescrizioni per le zone di interesse archeologico". Come mostrato negli inquadramenti cartografici presentati e confermato dallo stesso Comune, le opere in progetto NON interesseranno zone delimitate dal PPTR come - di interesse archeologico. Non si applica quindi l'art. 80 delle NTA del PPTR. Anche sotto tale profilo, le osservazioni formulate dal Comune di Volturino sono prive di fondamento. II.7 Di seguito, nella Relazione Tecnica è riportato che "Particolarmente significativa appare inoltre l'omissione di valutazione di studi cumulativi per quanto riguarda il rumore, con effetti diretti sulla salute umana". Tale affermazione è falsa. In primo luogo, dalla "1.1 Nota Sugli Impatti Cumulati" riportata nello Studio di impatto acustico presentato, si evince che non c'è stata alcuna "omissione" in merito agli studi cumulativi, e che il tema è stato trattato nel merito. In un buffer di 3 km dall'area di installazione degli aerogeneratori in progetto sono presenti altri impianti eolici, la cui posizione è riportata negli elaborati cartografici seguenti. Nelle immagini ciascun impianto è identificato dal relativo codice identificativo presente sul catasto FER del SIT Puglia. Si è proceduto ad effettuare due ulteriori simulazioni numeriche, mediante il modello di calcolo già descritto, allo scopo di verificare l'impatto cumulato dell'impianto in progetto con quelli esistenti. Non essendo disponibili dati specifici relativi alla potenza acustica emessa da ciascun aerogeneratore, si è ipotizzato che ciascuno degli aerogeneratori installati abbia una potenza acustica di 105.0 dB.

[...] L'osservazione delle immagini precedenti consente di affermare che le zone di influenza acustica dei vari impianti non si sovrappongono in maniera sostanziale e, in particolare, non si sovrappongono nella zona in cui sono ubicati i ricettori maggiormente esposti al rumore che sarà generato dalle opere in progetto. Non sono prevedibili pertanto, dal punto di vista acustico, impatti cumulativi sostanziali delle opere in progetto con le altre installazioni eoliche presenti in un buffer di 3 km. Si ribadisce, come già illustrato con le controdeduzioni del 12 febbraio 2021 della scrivente che nello Studio allegato all'istanza del dicembre 2019 non erano presenti, per ovvie ragioni, stati rappresentati gli immobili accatastati a luglio 2020. Ad ogni buon conto, con le citate controdeduzioni si è dimostrato che i parametri acustici sono rispettati, tenuto conto altresì che tali immobili non sono adibiti ad uso abitativo. II.5.7 Infine, non è fondata l'osservazione, tutt'altro che tecnica, che l'impianto eolico possa indurre una perdita lavorativa nel comparto primario e l'abbandono dei terreni produttivi. L'aumento di infrastrutture primari e, quali strade facilmente percorribili, non può che aumentare la fruibilità dei terreni e, conseguentemente, il loro valore. È

un concetto oggettivo più volte evidenziato nei manuali di estimo. La presenza in zona di un'attività di costruzione non può che facilitare le aziende locali. Non solo le aziende di opere civili gioveranno dell'opportunità, ma anche quelle del settore terziario, dalla ristorazione all'alberghiero. Durante la fase di esercizio, la presenza costante in zona di una impresa di manutenzione facilita la possibilità di attingere forza lavoro locale per ridurre costi e spese, oltre a continuare a finanziare il settore terziario connesso. Tali affermazioni trovano riscontro nei dati pubblicati annualmente dalle associazioni di categoria. Per quanto concerne gli aspetti idrogeologici si rinvia alla documentazione progettuale agli atti, nonché al parere dell'ente competente (diverso dal Comune di Volturino). Sulla base delle presenti controdeduzioni, si chiede a codesto Spettabile MATTM di concludere il procedimento in oggetto, rilasciando il giudizio positivo di compatibilità ambientale del Parco eolico, operando una concreta valutazione del progetto nel merito e superando le infondate - ulteriori - osservazioni del Comune di Volturino.”.

CONSIDERATO che:

- la ex-Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 33428 del 23/12/2019, ha comunicato di aver acquisito, con prot. 27327 del 16.12.2019, la nota del 16/12/2019 con cui la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. ha presentato, con riguardo all'intervento in argomento istanza per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, comprensivo, oltre che del provvedimento di VIA, di autorizzazione paesaggistica e autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, evidenziando al Proponente la necessità di acquisire integrazioni documentali in considerazione della non conformità della documentazione trasmessa;
- con nota del 07/01/2020, Prot. 008_20hol la Società proponente ha trasmesso nuovamente la documentazione;
- la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. 4440 del 04/02/2020, ha chiesto ai propri competenti Uffici di comunicare le proprie valutazioni di competenza sulla documentazione pervenuta;
- la ex-Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alla Direzione Generale ABAP con nota prot. 9442 dell'12.02.2020 la procedibilità dell'istanza, presentata dalla Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l, relativa all'intervento in oggetto, chiedendo la verifica della completezza progettuale ai sensi dell'art. 27, co. 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m. e i.;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente, con nota prot. 1666 del 18/02/2020, ha fatto pervenire il proprio parere riguardo la completezza della documentazione progettuale specificando la richiesta di integrare la documentazione inviata con la *“Mappa dell'intero parco eolico con evidenziato l'UCP cono visuale fino a 10 Km del Castello di Lucera e di Castel Fiorentino”*;
- la DG del MIC, con nota prot. n. 7662 del 27/02/2020, ha inviato al MATTM la richiesta di integrazioni che di seguito si riporta integralmente;
*“In riferimento al progetto in argomento e alla luce di quanto disposto dall'art. 27, comma 5 del D. Lgs. 152/2006, valutata la documentazione presentata dal proponente e pubblicata nel sito del MATTM, e considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 1666 del 18/02/2020, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi - confermata, per quanto di competenza, dal Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale (prot. 7227 del 25/02/2020) - si chiede, ai fini della adeguatezza e completezza della documentazione presentata, di acquisire la seguente documentazione integrativa ex art. 27, comma 5, del D.Lgs.152/2006;
Mappa dell'intero impianto eolico con evidenziato l'UCP Cono visuale fino a 10Km del Castello di Lucera e di Castel Fiorentino con riportate in dettaglio le aree corrispondenti ai generatori 9 e 14 e il centro del cono visuale, ad integrazione di quanto graficizzato nella tavola 6.3.2 e nella relazione paesaggistica al punto 7.3.3, pag. 136.
Considerato che la **Regione Puglia**, con D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 recante *“Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di**

energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.GR. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "Il Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e ritenuto necessario, a completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che "il cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si chiede di integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel paragrafo "Il Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario", di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014.

Foto-simulazioni realistiche dell'intervento, anche a distanza ravvicinata, che comprendano le strade di arrivo alle piazzole e che consentano di valutare più compiutamente le trasformazioni previste; in particolare si richiedono foto-simulazioni realistiche, con punti di presa sulla "strada panoramica" SP 135 (ex SS17 FG) in prossimità degli aerogeneratori n.1 e n.2, rivolte verso l'impianto eolico nella sua totalità e verso il Castello di Lucera.

Come previsto dall'articolo 22 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., una descrizione, all'interno del SIA, «delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali»;

Si fa presente che qualora, durante la riunione che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS vorrà convocare, dovessero emergere elementi nuovi rispetto a quanto contenuto negli elaborati ad oggi pubblicati, questa Direzione Generale si riserva la possibilità di formalizzare una richiesta di ulteriori integrazioni. Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.";

- con nota prot. n. 8182 del 03/03/2020 il Servizio II del MIC ha richiesto documentazione integrativa aggiuntiva con la nota della quale si riporta di seguito il contenuto: *"In riferimento a quanto in oggetto, a complemento di quanto già comunicato dallo scrivente Servizio con nota prot. 7227 del 25/02/2020 circa la richiesta di integrazioni documentali al progetto in esame, valutata la documentazione progettuale pubblicata sul sito del MATTM all'indirizzo <https://va.minambiente.it/lit-IT/Oggetti/Documentazione/7287/10538> a seguito della comunicazione dell'Ufficio territoriale competente, acquisita agli atti con prot. 8174 del 03/03/2020, per quanto attiene al profilo archeologico si richiedono integrazioni alla relazione archeologica e relative tavole. Nella documentazione di valutazione del rischio archeologico presentata dalla Società proponente risulta infatti assente la verifica relativa al cavidotto esterno di connessione del parco eolico con la stazione elettrica in agro di San Severo. Si concorda pertanto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia nel richiedere l'integrazione di detta documentazione archeologica per quanto concerne le interferenze con il cavidotto esterno di connessione che attraversa in particolare i territori comunali di Volturino Pietramontecorvino, Lucera e San Severo, in considerazione anche delle già note evidenze archeologiche relative ad insediamenti neolitici in località Motticella e Motta della Regina (San Severo), e dell'altissimo rischio archeologico diffusamente presente in tutto il territorio interessato dalle opere in progetto.";*
- il MIC ha inviato una nota di richiesta di integrazioni aggiuntiva al MATTM con prot. 8356 del 04/03/2020 che pure di seguito si riporta:
*"Da ulteriori approfondimenti, riguardanti la documentazione progettuale presentata e relativa all'intervento in oggetto, è emersa la necessità, rappresentata nella nota del Serv. II di questa Direzione Generale - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, prot. 8183 del 03/03/2020 di richiedere documentazione progettuale integrativa relativa ad aspetti archeologici.
Pertanto, facendo seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. 7662 del 27/02/2020, con la quale si chiedeva, relativamente al progetto in oggetto, l'acquisizione di documentazione integrativa, ex art. 27, comma 5, del D.Lgs.152/2006, si richiede, con la presente, ai fini di una maggiore adeguatezza e completezza della documentazione progettuale, la seguente documentazione integrativa aggiuntiva.
Si richiedono integrazioni alla relazione archeologica e relative tavole: nella documentazione di valutazione del rischio archeologico, presentata dalla società proponente, risulta infatti assente la*

verifica relativa al cavidotto esterno di connessione del parco eolico con la stazione elettrica in agro di San Severo. Si richiede, pertanto, di approfondire gli aspetti concernenti le interferenze con il cavidotto esterno di connessione che attraversa, in particolare, i territori comunali di Volturino, Pietramontecorvino, Lucera e San Severo, in considerazione anche delle già note evidenze archeologiche relative ad insediamenti neolitici in località Motticella e Motta della Regina (San Severo), e dell'altissimo rischio archeologico diffusamente presente in tutto il territorio interessato dalle opere in progetto.";

- la ex-Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 26344 del 14/04/2020 ha inoltrato le richieste di integrazioni alla Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l, in relazione all'intervento in oggetto;
- con nota prot. 211_20hol del 12/05/2020 la Società proponente ha inviato la documentazione integrativa richiesta riservandosi di inviare quella relativa agli aspetti archeologici in un tempo successivo alla trebbiatura delle coltivazioni dei cereali per l'impossibilità di una idonea visibilità del terreno in corrispondenza dei campi coltivati;
- con nota prot. 41720hol del 10/08/2020 la Società proponente ha inviato la documentazione integrativa mancante riguardante gli aspetti archeologici;
- la ex-Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alla Direzione Generale ABAP, con nota prot. 73605 del 22/09/2020, la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 da parte della Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l, in relazione alla procedura relativa all'intervento in oggetto;
- la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. 27900 del 28/09/2020, ha chiesto alle Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta Trani Andria e Foggia e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni di competenza relativamente alla procedura di VIA dell'intervento in oggetto nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ex art. 27 del D.Lgs 152/2006;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta Trani Andria e Foggia con nota prot. 9107 del 04/12/2020, ha fatto pervenire il proprio parere di competenza del quale di seguito si riporta uno stralcio:

“in riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 28/09/2020 prot. 27900-P, acquisita in atti in pari data ns prot. 7117, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente si fornisce il parere di competenza.”;

“L'area oggetto di intervento si inserisce in un contesto rurale caratterizzato dalla presenza di numerose masserie che, nel loro complesso, costituiscono un sistema tipologico rappresentativo del legame del territorio con la produzione agricola, in particolare nelle immediate vicinanze di alcuni degli aerogeneratori proposti ricadono: Villa Carignano, Masseria Carignano, Masseria Goduti, Masseria De Marco, Masseria Lombardi, Masseria Casonetto, Masseria Fara di Musto, Masseria Casanova identificati come siti interessati da beni storico culturali. Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento risulta in contrasto con quanto prescritto dalle NTA del vigente PUG del Comune di Volturino come adeguato al PPTR.”;

“In relazione agli aspetti di tutela archeologica, si esprimono forti perplessità sull'intervento in oggetto poiché il progetto presenta un rilevante impatto sui beni archeologici già noti presenti nell'area”;

- la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, viste le considerazioni e le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e, considerato il contributo istruttorio dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP, ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi ha trasmesso alla società proponente la nota prot. 38017 del 29/12/2020 recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- di seguito, a valle delle osservazioni della società, la medesima DG, con nota prot.n 9085 del 19/03/2021 acquisita dalla Divisione V al prot. n. 29801 del 22/03/2021, ha definitivamente espresso il **“parere tecnico istruttorio negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale riguardante l'intervento in oggetto”**, ai cui contenuti e motivazioni si rinvia.


DATO atto che

- lo Studio di Impatto ambientale (d'ora in poi, SIA) viene valutato sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art.22 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e dei contenuti di cui all'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.


CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento a quanto riportato dal proponente nella documentazione presentata:

Descrizione del Progetto

- l'impianto del progetto è localizzato in località SELVA PIANA in agro dei comuni di Volturino e Motta Montecorvino, in provincia di Foggia, Regione Puglia.
- L'impianto proposto, destinato alla produzione industriale di energia elettrica mediante lo sfruttamento della fonte rinnovabile eolica, prevede l'installazione di n.14 aerogeneratori del tipo SG 6.0 - 170, ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza d'impianto complessiva pari a $P= 84,0$ MW. Gli aerogeneratori avranno ciascuno diametro del rotore pari a 170 m, saranno installati su torre tubolare di altezza massima pari a 115 m per una altezza complessiva al tip di 200 metri. Gli aerogeneratori saranno collegati elettricamente in modo tale da formare n. 3 sottocampi elettrici. I cavi elettrici di collegamento saranno sistemati in posa interrata ad una profondità di 1,20/1,30m (salvo particolari situazioni che dovessero verificarsi in corso d'opera) ed inglobati in uno strato di sabbia di cava. Gli stessi saranno disposti in situ lungo le piste a servizio dell'impianto e/o lungo la viabilità esistente. Dall'area d'installazione degli aerogeneratori, i cavidotti interrati MT 30 kV a servizio dei sottocampi in cui risulta elettricamente suddiviso l'eolico in progetto, raggiungeranno, seguendo la viabilità esistente, la sottostazione elettrica utente di Trasformazione MT/AT 30/150 kV, di proprietà della società proponente. L'interconnessione tra SSU e SSE della RTN sarà realizzata tramite uno stallo di uscita dalla sottostazione elettrica di Utenza, a 150 kV, che verrà collegato all'omologo stallo, a 150 kV, della SSE della RTN mediante un cavidotto interrato AT. Il collegamento con la SSE RTN sarà realizzato, in antenna a 150 kV, sulla Stazione Elettrica RTN 380/150 kV. Le linee elettriche MT (30 kV) di utenza saranno tutte interrate, ed il tracciato dei cavidotti seguirà la viabilità esistente, in parte sterrata ed in parte asfaltata, sino a raggiungere la SE TERNA ubicata in agro di San Severo.
- L'impianto è localizzato quasi interamente in agro del Comune di Volturino (FG), e solo per un aerogeneratore in agro del Comune di Motta Montecorvino (FG), circa 11 km ad Ovest dell'abitato di Lucera. Gli aerogeneratori dal n° 2 al n° 14 saranno ubicati all'interno dei limiti amministrativi del Comune Volturino (FG); l'aerogeneratore n° 1 sarà ubicato all'interno dei limiti amministrativi del Comune di Motta Montecorvino. La sottostazione elettrica di utenza MT/AT sarà realizzata nel comune di San Severo (FG).



Ubicazione Aerogeneratori rispetto agli Ambiti territoriali da PPTR



Ubicazione Aerogeneratori rispetto alle figure territoriali e paesaggistiche da PPTR

CONFORMITÀ RISPETTO A NORMATIVA, VINCOLI E TUTELE

- in riferimento alle tutele e vincoli, l'impianto di progetto nella sua globalità, comprensivo delle relative opere civili ed elettriche accessorie con un buffer di 100 m, ricade all'interno di zone tutelate per legge e di peculiarità ambientale:
- “Beni Culturali + 100 m (parte II d. lgs. 42/2004) (vincolo L.1089/1939)” e “Segnalazioni Carta dei beni + Buffer di 100 m” (artt. 10 e 11 del Capo I, Titolo I, Parte II del D.Lgs. n. 42/2004) (p.to primo, lett. f), dell'ALLEGATO 3 al D.M. 10 settembre 2010: «(...Omissis...) le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte seconda del Dlgs 42/2004 (...Omissis...)»;
- “Aree tutelate per legge, art. 142, Capo II, Titolo I, Parte III del D.Lgs. 42/04, comma 1, *lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, ... (omissis) ...; lettera h) ... omissis ... zone gravate da usi civici*”;
- Dal PPTR Puglia, “Aree soggette a vincolo idrogeologico;”, “Versanti”, “Boschi e aree di rispetto dei boschi”, “Zone gravate da usi civici”, “Testimonianze della stratificazione insediativa”, “Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative”;
- “aree non idonee all'installazione di FER ai sensi delle linee guida Decreto 10/2010 art. 17” – “versanti” dell'allegato 1 al R.R. (Regione Puglia) n. 24/2010, e “versanti presenti in Puglia e individuazione delle tipologie inidonee di impianti” dell'allegato 3 al R.R. (regione puglia) n. 24/2010);
- I n° 14 (quattordici) aerogeneratori (WTGs) (ID.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14) ricadranno entro l'area buffer di 5 km dalla perimetrazione dell'area IBA126 “Monti della Daunia”. Si ricorda che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera n), del R.R. (Regione Puglia) n. 28/2008, è obbligatorio acquisire un parere di Valutazione d'Incidenza, ai fini di meglio valutare gli impatti dell'impianto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, che tra la documentazione trasmessa non è presente.

PRESO ATTO delle ALTERNATIVE PROGETTUALI

- La documentazione **contiene una descrizione e valutazione delle principali alternative ragionevoli del progetto** inclusa l'alternativa zero che hanno condotto alle scelte progettuali adottate.
- **Alternative relative alla concezione del progetto:** il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte eolica, senza emissioni né di inquinanti né di gas ad effetto serra, nell'auspicio di ridurre le numerose problematiche legate alla interazione tra le torri eoliche e l'ambiente circostante. L'impianto si configura come tecnologicamente avanzato, in speciale modo in riferimento agli aerogeneratori scelti, selezionati tra le migliori tecnologie disponibili sul mercato e tali da garantire minori impatti ed un corretto inserimento del progetto nel contesto paesaggistico – ambientale. La concezione del progetto, dettagliatamente esposta nel paragrafo 1.2 del presente SIA, ha tenuto conto opportunamente di svariati fattori tecnici ed ambientali, e si ritiene pertanto che non fossero possibili realistiche alternative alla concezione del presente progetto.
- **Alternative relative alla tecnologia:** la tecnologia eolica è una delle tecnologie di produzione di energia da fonte rinnovabile che consentono la migliore resa per MW installato (intesa in termini di ore annue equivalenti di funzionamento) e la minore occupazione di suolo. All'interno delle varie tipologie di aerogeneratori tecnicamente e commercialmente disponibili, la Strategia Energetica Nazionale 2017 indica come positiva la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, incentivando dunque l'uso di aerogeneratori di grandi dimensioni come quelli oggetto della presente proposta progettuale. Alla luce di queste considerazioni di carattere generale, si riporta di seguito un elenco delle principali considerazioni valutate per la scelta dell'aerogeneratore: in riferimento a quanto disposto dalla normativa IEC 61400, per la sicurezza e progettazione degli aerogeneratori, nonché la loro applicazione in specifiche condizioni orografiche, la classe di appartenenza dell'aerogeneratore nonché

della torre di sostegno dello stesso; in riferimento alle caratteristiche anemometriche e potenzialità eoliche di sito ed alle caratteristiche orografiche e morfologiche dello stesso, la producibilità dell'impianto, scegliendo l'aerogeneratore che, a parità di condizioni al contorno, permetta di giustificare l'investimento e garantisca la massimizzazione del rendimento in termini di energia annua prodotta, nonché di vita utile dell'impianto; in riferimento alla distribuzione di eventuali recettori sensibili nell'area d'impianto, la generazione degli impatti prodotta dall'impianto, scegliendo un aerogeneratore caratterizzato da valori di emissione acustica idonei al contesto e tali da garantire il rispetto dei limiti previsti dalle norme di settore; riferimento alla distribuzione di eventuali recettori sensibili nell'area d'impianto, la velocità di rotazione del rotore al fine di garantire la sicurezza relativamente alla rottura degli elementi rotanti ed in termini di ingombro fluidodinamico; in riferimento a qualità, prezzo, tempi di consegna, manutenzione, gestione, l'aerogeneratore che consenta il raggiungimento del miglior compromesso tra questi elementi di valutazione.

- **Alternative relative alla ubicazione:** il territorio regionale è stato oggetto di analisi e valutazione al fine di individuare un sito che avesse le caratteristiche d'idoneità richieste dal tipo di tecnologia utilizzata per la realizzazione dell'intervento proposto. In particolare, si richiamano di seguito i criteri di scelta adottati: studio dell'anemometria, con attenta valutazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio nonché della localizzazione geografica in relazione ai territori complessi circostanti, al fine di individuare una zona ad idoneo potenziale eolico; analisi e valutazione delle logistiche di trasporto degli elementi accessori di impianto, con particolare attenzione alla minimizzazione delle piste di nuova apertura; valutazione delle peculiarità naturalistiche/ambientali/civiche delle aree territoriali; analisi degli ecosistemi e delle potenziali interazioni del progetto con gli stessi; Oltre che ai criteri puramente tecnici, il corretto inserimento dell'impianto nel contesto territoriale richiede che il layout d'impianto sia realizzato nel rispetto delle distanze minime di salvaguardia del benessere della popolazione del luogo e degli elementi paesaggisticamente, ambientalmente e storicamente rilevanti. I piani territoriali di tutela, i piani paesaggistici, i piani urbanistici, nonché le normative finalizzate alla salvaguardia del benessere umano ed al corretto inserimento di tale tipologia di opere nel contesto territoriale prescrivono distanze minime da rispettare, distanze delle quali si è tenuto conto nella progettazione. Per ciò che attiene la localizzazione della stazione di trasformazione MT/AT, opera accessoria alla messa in esercizio dell'impianto, la scelta è condizionata dalla vicinanza della stessa alla stazione RTN di connessione alla rete elettrica indicata dal gestore di rete TERNA, al fine di ridurre la lunghezza dei cavi in AT di collegamento, nonché dalla volontà di inserire l'infrastruttura in un contesto ambientale già interessato da opere antropiche simili che ne hanno alterato la naturalità. Con riferimento alla presenza di habitat tutelati, le analisi condotte hanno mostrato che l'area di impianto non ricade in perimetrazioni in cui sono presenti habitat soggetti a vincoli di protezione e tutela, né beni storici – monumentali ed archeologici, così come si rileva dalla cartografia di riferimento esistente. In riferimento alla cartografia SIT Puglia delle aree non idonee all'installazione di impianti da FER (ai sensi del R.R.24/2010), si rileva che le aree individuate per l'installazione degli aerogeneratori e delle opere per la connessione elettrica (Stazione TERNA e sottostazione elettrica di trasformazione e consegna) non ricadono all'interno di aree non idonee. Dall'analisi dei rilevamenti cartografici su ortofoto e in riferimento a quanto appurato mediante indagini condotte in situ, si rileva che la massiccia attività agricola condotta nell'area d'installazione degli aerogeneratori fa sì che l'area d'installazione abbia caratteristiche di antropizzazione tali da escludere che la stessa possa ritenersi di rilevante valore ecosistemico.
- **Alternative relative al dimensionamento:** il posizionamento scelto per l'installazione dell'impianto eolico, come visto, non è subordinato solo alle caratteristiche anemometriche del sito ma anche a vincoli ambientali e di sicurezza dettati dall'esigenza di tutelare elementi importanti nelle finalità di salvaguardia dell'ambiente e dell'equilibrio ecosistemico. La definizione del layout di impianto è dettata tecnicamente dalla considerazione dell'ingombro fluidodinamico proprio di ciascun aerogeneratore, degli effetti di interferenza fluidodinamica tra le WGTs che da esso scaturisce, degli effetti fluidodinamici dovuti alla morfologia del territorio, inteso sia come andamento orografico che copertura del suolo (profili superficiali). Questi ultimi inducono regimi di vento e turbolenza tali da richiedere la massima attenzione nella localizzazione delle macchine, al fine di evitare sollecitazioni

meccaniche gravose, in grado di indurre, in breve tempo, rotture a fatica, nonché un notevole deficit nel rendimento e produzione elettrica delle macchine. In riferimento all'ingombro fluidodinamico e all'interferenza tra le macchine che da esso scaturisce, responsabile come accennato di inficiare il corretto funzionamento delle macchine e di indurre notevoli stress meccanici con conseguenze gravi in termini di vite utile dell'impianto, il layout deve essere definito in maniera tale da garantire il massimo rendimento degli aerogeneratori, in termini di produttività, di efficienza meccanica e di vita utile delle macchine. Oltre che a criteri puramente tecnici, il corretto inserimento dell'impianto eolico nel contesto territoriale richiede che il layout d'impianto sia realizzato nel rispetto delle distanze minime di salvaguardia del benessere della popolazione del luogo e degli elementi paesaggisticamente, ambientalmente e storicamente rilevanti. I piani territoriali di tutela, i piani paesaggistici, i piani inserimento di tale tipologia di opere nel contesto territoriale prescrivono distanze minime da rispettare.

- **Alternativa Zero:** l'opzione zero è l'ipotesi che non prevede la realizzazione del progetto. Il mantenimento dello stato di fatto escluderebbe l'installazione dell'opera e, di conseguenza, ogni effetto ad essa collegato, sia in termini di impatto ambientale che in termini di positivi effetti derivanti dalla realizzazione dell'opera e delle misure di compensazione previste per la Comunità locale. Come è noto da esperienze relative agli impianti esistenti, la realizzazione, gestione e manutenzione dell'impianto provocano un indotto lavorativo rilevante per i territori interessati: sono infatti locali i tecnici e le imprese impegnate in queste attività. Peraltro, come descritto nel paragrafo 11 – Misure di Compensazione per la comunità Locale, la società proponente intende destinare a progetti di sviluppo per le Comunità locali, da concordarsi in dettaglio con le amministrazioni locali interessate, una somma pari a 50.000€/MW di potenza autorizzata ed installata per ogni MW eccedente i primi 20. A titolo puramente esemplificativo, questa somma potrà essere utilizzata: - Costruzione o ristrutturazione di infrastrutture (es. strade) o immobili comunali (scuole, palestre, musei, palazzine uffici); - Interventi per il consolidamento e la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico; - Interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici; - Interventi di rinaturalizzazione (es. rimboschimento) di aree indicate dalla pubblica amministrazione. Altro aspetto positivo legato alla realizzazione dell'impianto che non si otterranno con l'alternativa 0 è la produzione di energia elettrica senza che vi sia emissione di inquinanti. Una centrale termoelettrica alimentata da combustibili fossili, per ogni kWh di energia prodotta emette in atmosfera gas serra (anidride carbonica) e gas inquinanti nella misura di: 483 g/kWh di CO₂ (anidride carbonica); 1,4 g/kWh di SO₂ (anidride solforosa); 1,9 g/kWh di NO_x (ossidi di azoto). Questo significa che in 25 anni di vita utile della centrale eolica di progetto, per la quale si stima una produzione annua non inferiore a 219 GWh, una centrale tradizionale produrrebbe: - Oltre 2,64 milioni di tonnellate di CO₂ (anidride carbonica); - Oltre 0,76 milioni di tonnellate di SO₂ (anidride solforosa); - Oltre 1,0 milioni di tonnellate di NO_x (ossidi di azoto). In cambio di questo rilevante beneficio ambientale, l'unico impatto degno di nota causato dall'impianto è l'impatto visivo, per una valutazione del quale si rimanda al paragrafo dedicato di questo SIA ed allo specifico elaborato prodotto. Analizzando le alterazioni indotte sul territorio dalla realizzazione dell'opera proposta, da un lato, ed i benefici che scaturiscano dall'applicazione della tecnologia eolica, dall'altro, è possibile affermare che l'alternativa 0 si presenta come non vantaggiosa, poiché l'ipotesi di non realizzazione dell'impianto si configura come complessivamente sfavorevole per la collettività: - la produzione di energia elettrica senza che vi sia emissione di inquinanti né occupazione territoriale rilevante, ed ancora senza che il paesaggio sia trasformato in un contesto industriale; - la possibilità di nuove opportunità occupazionali che si affiancano alle usuali attività svolte, che continuano ad essere pienamente e proficuamente praticabili; - l'indotto generabile; fanno sì che, gli impatti paesaggistici associati all'installazione proposta risultino superati dai vantaggi che ne derivano a favore della collettività e del contesto territoriale locale.
- Vista l'entità del progetto e le peculiarità ambientali del territorio coinvolto con aree di elevata valenza ambientale e paesaggistica in cui l'impianto nella sua globalità ricadrebbe, è necessario fornire una valutazione delle possibili ragionevoli alternative per il progetto nella sua globalità, dai tracciati degli elettrodotti all'ubicazione stessa degli aerogeneratori.

Ciascuna delle ragionevoli alternative deve essere analizzata in modo dettagliato e a scala adeguata per ogni tematica ambientale coinvolta, al fine di effettuare il confronto tra i singoli elementi dell'intervento in termini di localizzazione, aspetti tipologico-costruttivi e dimensionali, processo, uso di risorse, ecc, sia in fase di cantiere sia di esercizio. La scelta della migliore alternativa deve essere valutata sotto il profilo dell'impatto ambientale, relativamente alle singole tematiche ambientali e alle loro interazioni, attraverso metodologie scientifiche ripercorribili che consentano di descrivere e confrontare in termini qualitativi e quantitativi la sostenibilità di ogni alternativa proposta.

ANALISI DELLO STATO DELL'AMBIENTE:

- quanto alla descrizione dello stato dell'ambiente (scenario base), **viene riportata una descrizione di carattere generale, a larga scala (ed a livello di singola sub-opera) degli aspetti dello stato attuale dell'ambiente** (scenario di base) in relazione alle componenti ambientali che potrebbero essere potenzialmente interessate dall'opera sulla base di informazioni ambientali disponibili da bibliografia, da letteratura, da carte tematiche allegate a varie pianificazioni.
- Quanto alla descrizione dello stato dell'ambiente (scenario base) per ogni aspetto ambientale individuato **non è riportata una descrizione generale della probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente** in caso di mancata attuazione del progetto.
- Da una verifica d'ufficio sul portale pubblico Atlaimpianti del GSE https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html è stato invece possibile verificare che **nell'area insistono altri impianti eolici** di cui lo SIA omette ogni menzione, con conseguente grave lacunosità della descrizione dello stato dei luoghi, e con pari lacunosità dell'analisi degli impatti, in violazione dell'art. 22 comma 3, lett. a) e b) del d. lgs. 152/06 e s.m. e i..

IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI

- Gli elementi d'impatto individuati nello SIA *e che possono dare origine a interferenze (impatti) potenziali, sia di tipo diretto che di tipo indiretto o indotto, sulle componenti potenzialmente interessate dall'opera, nelle fasi di cantiere e di esercizio sono:*
 - *componente atmosfera – subcomponente clima*
 - *componente atmosfera – subcomponente effetti statici*
 - *componente atmosfera – subcomponente effetti dinamici*
 - *componente suolo e sottosuolo – subcomponente stato attuale*
 - *componente suolo e sottosuolo – subcomponente uso del suolo*
 - *componente ambiente idrico – subcomponente idrografia superficiale*
 - *componente ambiente idrico – subcomponente unità idrogeologiche*
 - *componente biosfera – subcomponente ecosistemi, flora e fauna*
 - *componente biosfera – subcomponente salute pubblica*
 - *componente paesaggio – subcomponenti naturale e antropico*
 - *componente assetto territoriale – subcomponente viabilità*
- Ai fini della valutazione degli impatti, seppure risulti riportata la check list di cui sopra, **la descrizione di alcuni di essa è molto sommaria, generica, poco chiara, non sufficientemente argomentata** da dettagli precisi del progetto nella sua globalità.
- Le **basi utilizzate per la valutazione della significatività** o dell'importanza degli impatti sono di natura meramente **sogettiva del proponente**.
- Nel seguito si riportano alcuni degli aspetti ambientali analizzati.

Atmosfera: Aria e Clima

- Non viene fornito alcun dato sulla qualità dell'aria nell'area di intervento. L'affermazione secondo la quale *“Per quanto concerne i dati relativi alla qualità dell'aria si sottolinea che non sono presenti dati relativi alla qualità dell'aria specifica della zona di impianto che, tuttavia, è certamente di buona*

qualità in quanto distante da rilevanti insediamenti industriali e caratterizzata da buona ventosità” appare priva di supporto ed è conseguentemente non accettabile.

Biosfera: Biodiversità - Avifauna e altri Vertebrati

- Il progetto appare privo dell’adeguato approfondimento anche in ragione dei vincoli naturalistici che caratterizzano l’area dei Monti Dauni e il sito è l’analisi degli impatti sull’avifauna, di cui si dichiara l’alto rischio di impatto.
- Inoltre, il proponente riporta che *“l’impatto con la flora e la vegetazione è correlato e limitato alla porzione di territorio occupato dalle opere d’impianto e riconducibile sostanzialmente al suolo e all’habitat sottratti. Poiché l’impianto sarà realizzato quasi esclusivamente in aree coltivate, al termine della vita utile dell’impianto, sarà possibile un perfetto ripristino allo stato originario o addirittura in condizioni migliori, senza possibilità di danno a specie floristiche rare o comunque protette, che evidentemente non sono presenti nei terreni coltivati.*
- *Con riferimento al sistema “copertura botanico – vegetazionale e colturale” l’area di intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e di riconosciuta importanza sia storica che estetica. Non si rileva sulle aree oggetto dell’intervento la presenza di specie floristiche e faunistiche rare o in via di estinzione né di particolare interesse biologico – vegetazionale.*
- *L’impianto così come dislocato, pertanto, non produrrà alterazioni dell’ecosistema, perché l’area di intervento non è un SIC, non è una ZPS non è una Zona di ripopolamento e cattura; inoltre, l’area sottoposta ad intervento presenta, di per sé, una naturalità ed una biodiversità bassa. In particolare, nell’area in esame, la flora presenta caratteristiche di bassa naturalità, scarsa importanza conservazionistica (le specie botaniche non sono tutelate da direttive, leggi, convenzioni), nessuna diversità floristica rispetto ad altre aree.”.*
- La limitazione degli approfondimenti delle caratteristiche dei luoghi, specie sotto il profilo della biodiversità e dell’impatto non consente alcuna adeguata valutazione degli impatti relativi, specie in assenza di uno studio di incidenza conforme alle Linee Guida Stato Regioni 2019 sopra pure richiamate.

Biosfera: Salute pubblica - Campi Elettrici Magnetici ed Elettromagnetici, Rumore

- Considerando l’area vasta, il sito ricade in un comprensorio interessante dal punto di vista naturalistico e conservazionistico, tanto che in questa zona sono state individuate alcune aree meritevoli di protezione dalle Regioni Puglia, dallo Stato e dall’Unione Europea.
- A poco più di 3 km a Est dall’aerogeneratore n. 1 è presente il Sito di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43 CEE) il SIC Monte Sambuco (cod. T9110035). A circa 9 Km a Sud è presente il sito del Monte Cornacchia e Bosco Difesa di Faeto, individuato come il SIC (Sito d’importanza Comunitaria proposto, cod. IT9110003).
- I Monti della Daunia includono due siti SIC ed il territorio limitatamente a queste aree presenta zone di notevole interesse naturalistico e paesaggistico, per la presenza di formazioni boschive ancora integre.
- La presenza di diversi Torrenti e Canali, con gli insediamenti ripariali di salici e pioppi, definisce un ambiente naturale da preservare in quanto offre un riparo per la sosta degli uccelli migratori in transito sulla direttrice Balcani-Africa.
- La fauna presente è costituita da mammiferi quali il Vespertilio maggiore (*Myotis myotis*), Rinolofa minore (*Rinolophus hipposideros*); Uccelli e in particolare rapaci rari quali il Nibbio reale (*Milvus milvus*), la poiana, Averla piccola (*Lanius collurio*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Beccaccia (*Scolopax sp.*). Rettili quali Saettone (*Elaphe longissima*), Biacco (*Columba viridiflavus*), Lucertola campestre (*Podarcis sicula*). Anfibi quali Ululone a ventre giallo (*Bombina variegata*), Raganella (*Hyla italica*), Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*).
- Tra le specie di mammiferi da ricordare sono anche la donnola, la faina, la volpe ed i ricci.

- L'IBA 126 Monti della Daunia comprende una vasta area montuosa pre-appenninica. Essa si estende essenzialmente nel territorio regionale pugliese, ma comprende anche zone limitrofe della Campania e della Basilicata. L'area comprende le vette più alte della Puglia (Monti Cornacchia e Saraceno), il medio corso del fiume Fortore ed il Lago di Occhitto interessato dalla sosta di uccelli acquatici.
- Nel progetto non vengono individuati con chiarezza i recettori sensibili né l'esposizione in fase di cantiere né in quella di esercizio.
- Per quanto riguarda la popolazione e la salute umana: non viene fornito un profilo di salute della popolazione; non è possibile valutare l'esposizione dei recettori sensibili al rumore e ai campi magnetici in quanto sia la valutazione previsionale di impatto acustico sia la valutazione dell'impatto ai campi magnetici non forniscono indicazioni puntuali a tale riguardo.
- Nonostante la copiosa documentazione presentata, la valutazione dell'impatto acustico non risulta adeguata a escludere gli impatti negativi sul territorio. Infatti, le informazioni riportate ai fini della valutazione previsionale di impatto acustico non argomentano sufficientemente la conoscenza del contesto in cui l'impianto si inserisce, con particolare riguardo alla trattazione anemologica del sito, alla caratterizzazione acustica delle sorgenti già presenti nell'area oggetto di indagine e alla valutazione del clima acustico attuale. Inoltre, i limiti acustici presi a riferimento di cui al DPCM 1° marzo 1991 in regime di assenza di classificazione comunale (limiti di accettabilità della zona "tutto il territorio nazionale") non sono cautelativi in previsione dell'adozione della futura classificazione acustica da parte del Comune che verosimilmente attribuirà al territorio interessato una classe con limiti acustici più bassi, con conseguente potenzialità di dover prevedere opere di mitigazione conseguenti.
- In riferimento al livello di vibrazioni prodotte dall'impianto presso i recettori residenziali più prossimi non è stata prodotta alcuna documentazione.

Ambiente idrico: acque superficiali e acque sotterranee

- Sia la Relazione Geologica che quella Idrologica, solo puramente descrittive e non supportate né da indagini né da verifiche puntuali. Dal punto di vista idrogeologico, non vengono forniti dati e informazioni circa la profondità e la disposizione delle eventuali falde idriche, l'ubicazione e portate di sorgenti e/o pozzi esistenti e l'eventuale interazione degli acquiferi con le opere da realizzare.
- Pertanto non è possibile verificare l'idoneità delle scelte localizzative dell'intero impianto, sia per quanto attiene la scelta dell'ubicazione dei singoli aerogeneratori che per quanto attiene le altre opere previste. Nel caso è richiesto di valutare l'interferenza delle opere da realizzare, in particolare le opere di fondazione, con eventuale presenza di falde idriche e/o di sorgenti e pozzi presenti nell'area.
- Alla luce di quanto evidenziato, in considerazione della notevole importanza che riveste la componente "acqua" ai fini della valutazione degli impatti, sarebbe stato auspicabile un maggior livello di approfondimento circa l'interazione delle opere previste, in particolare i pali di fondazione che raggiungono una profondità pari a 22 m, con la circolazione idrica sotterranea e le eventuali soluzioni progettuali per eliminarne e/o ridurne l'eventuale impatto, attraverso la predisposizione di un adeguato piano di monitoraggio.

Assetto territoriale: Viabilità e rocce da scavo

- In riferimento alla **cantierizzazione**, l'impianto di progetto nella sua globalità, al fine della sua realizzazione, interesserà parti di viabilità esistente e parti di viabilità da realizzare destinati al trasporto delle opere che non risultano descritte, al pari dei relativi impatti.
- In merito al documento "Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo" impropriamente così definito, in realtà dalla lettura dei contenuti è riferibile al "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi del comma 3 del DPR n°120 del 2017, poiché la fase di campionamento e caratterizzazione dei terreni escavati è rimandata alla progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori.
- Pertanto non può essere contemplato quanto asserito nella relazione per cui *"con riferimento al disposto di cui all'art. 185 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 risulta che, qualora il suolo escavato non contaminato o altro materiale allo stato naturale debbano essere utilizzati in siti differenti da quello in cui sono stati prodotti, è necessario valutare e verificare che essi costituiscano, caso per caso: rifiuto, sottoprodotto ex art. 184 bis o "rifiuto cessato (EOW - End of Waste)" ex art. 184 ter"* in quanto

ai sensi dell'art 24 del DPR n°120/2017, le terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, possono essere riutilizzati nel sito di produzione.

- Il Piano appare inoltre carente delle seguenti informazioni:
 - a) formulazione dei volumi e quantità delle terre e rocce da scavo che prenda in considerazione anche i volumi e la quantità provenienti dalla realizzazione delle perforazioni orizzontali controllate e quelli di origine antropica derivanti dagli scavi che insistono sulla sede stradale esistente;
 - b) indicazione dei volumi dei materiali da trattare come rifiuti, con relativo codice CER con indicazioni delle destinazioni impiantistiche;
 - c) descrizione dettagliata delle modalità di trivellazione orizzontale in roccia e delle modalità di smaltimento degli scarti di perforazione durante la trivellazione;
 - d) definizione del numero complessivi dei punti di indagine ed eventuale variazione del numero di campioni in base alle profondità degli scavi e in base alla variazione della litologia;
 - e) indicazione degli analitici da integrare rispetto al set analitico minimale riportato nella Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017 in relazione attività antropiche pregresse o attività limitrofe impattanti di cui tener conto;
 - f) la ricognizione dei siti a rischio di inquinamento.

VALUTATA la localizzazione e caratteristiche dell'opera a seguito di sopralluogo da parte della Commissione VIA-VAS.


CONSIDERATI altresì gli esiti del sopralluogo svolto dalla Commissione nella quale il gruppo referente ha incontrato il Proponente e visionato l'ubicazione degli aerogeneratori nonché verificato la presenza di beni culturali e naturalistici presenti in loco.

VALUTATO inoltre che:

- il livello di trattazione dei possibili impatti ambientali sui fattori individuati con enfasi sugli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto, non è adeguatamente analizzato, valutato e supportato alla sua importanza ai fini della decisione relativa all'autorizzazione;
- le attività relative alla cantierizzazione non sono state trattate in modo adeguato anche in riferimento alle attività di dismissione con particolare riferimento al LCA dello smaltimento di alcuni componenti degli aerogeneratori (e.g., pale);
- risultano pressoché non sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto sia in fase di cantierizzazione, sia in fase di realizzazione e sia in fase di esercizio;
- non è stata approfondita l'analisi ambientale, anche attraverso gli strumenti previsti dall'art. 22 comma, lett. a) e b) del d. lgs. 152/06, che prevede quanto segue: *“Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente: a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni; b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia”*;
- non sono stati approfonditi gli aspetti relativi alle interferenze con l'alveo fluviale e la vegetazione ripariale presente nonostante numerosi aerogeneratori e relativi cavidotti siano previsti a pochi metri di distanza da questi habitat vulnerabili;
- non vengono valutati in modo esaustivo gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (con particolare riferimento agli impianti in esercizio che mostrano nell'area buffer di riferimento di 2 km la presenza di almeno 25 altri aerogeneratori funzionanti, e almeno 85 aerogeneratori nel raggio di 5 km da quelli proposti dal proponente). La relazione del proponente

relativa agli impatti cumulativi, di fatto, si focalizza solo sugli impatti visivi, tralasciando di fatto completamente gli impatti sulle componenti faunistiche (avifauna, chiroterrofauna);

- manca un'analisi esaustiva sugli effetti in termini consumo di suolo;
- manca un'analisi accurata dell'impatto dovuto a mortalità di mammalofauna e altri vertebrati dovuta all'incrementata attività veicolare nell'area di accesso agli aerogeneratori;
- l'analisi sugli impatti cumulativi in termini di rumore ed inquinamento acustico appare chiaramente carente e tale da non escludere la possibilità di effetti negativi in condizione di vento forte per i centri abitati e per le attività più prossime agli aerogeneratori;
- dall'analisi di conformità rispetto al PTCP della Provincia di Foggia, non si evince una valutazione di coerenza e di compatibilità con le previsioni dello stesso strumento provinciale e delle strategie di tutela e valorizzazione paesaggistica del medesimo Piano.



EVIDENZIATO che:

- le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SIA come previsti dall'art.22 della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., ne mostrano gravi lacune soprattutto con riferimento alle interferenze con habitat di pregio (Natura 2000) sia quanto al profilo dell'analisi degli impatti cumulativi con gli impianti già esistenti nell'area.

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate, sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e, in particolare, dei contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

ESPRIME

parere negativo circa la compatibilità ambientale del progetto inerente all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "SELVA PIANA", composto da n. 14, da realizzarsi nei Comuni di Volturino, Pietramontecorvino (FG), Lucera (FG) e San Severo (FG), Regione Puglia.

Il Presidente della Commissione

Cons. Massimiliano Atelli